



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

BOLLETTINO DELL'EMIGRAZIONE

Anno 1911.

N. 6.

SOMMARIO.

- I. — *Legislazione concernente gli infortuni sul lavoro*: Convenzione italo-ungherese. — Legge svedese. — Legge dello Stato di New Jersey (Stati Uniti). — Legge dello Stato di Wisconsin (Stati Uniti).
- II. — *Notizie varie*: Sui lavori legislativi in materia di immigrazione presentati al Congresso federale in Washington. — Resoconto del Congresso della Società americana di diritto internazionale tenuto a Washington. — Resoconto della Conferenza tra i rappresentanti degli Stati del Sud, degli Stati Uniti, tenuta in Atlanta (Georgia).
- III. — *Atti del Ministero degli Affari esteri e del Commissariato dell'emigrazione*: R.R. decreti riflettenti: *a)* l'istituzione dell'Ufficio dell'emigrazione per i confini di terra, con sede in Milano; *b)* il regolamento per l'ordinamento degli ufficiali medici in servizio di emigrazione. — Decreti Ministeriali riflettenti: *a)* la tabella razione viveri per gli emigranti imbarcati nei viaggi per l'estero; *b)* la sospensione dell'emigrazione verso l'Argentina; *c)* la sospensione dell'emigrazione verso l'Uruguay. — Noli massimi per il trasporto degli emigranti nel terzo quadrimestre 1911.

ROMA

STAB. TIP. SOCIETÀ CARTIERE CENTRALI

Via Appia Nuova, 234-A

1911

Legislazione concernente gli infortuni sul lavoro

Convenzione Italo-Ungherese sull'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro.

Pubbllichiamo qui appresso il testo della Convenzione stipulata fra l'Italia e l'Ungheria sull'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, facendolo precedere dal testo della legge 6 luglio 1911, n. 713, che dà piena ed intiera esecuzione alla Convenzione stessa.

Tanto la legge sopracitata, quanto il testo originale della Convenzione, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 10 luglio 1911, n. 169.

Legge n. 713, che dà piena ed intiera esecuzione alla Convenzione tra l'Italia e l'Ungheria sull'assicurazione degli operai contro gli infortuni del lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intiera esecuzione è data alla Convenzione firmata in Roma addì 19 settembre 1909 tra l'Italia e l'Ungheria, le cui ratifiche furono scambiate il 14 giugno scorso per l'applicazione reciproca delle leggi, dei regolamenti e delle ordinanze sull'assicurazione degli operai contro gli infortuni del lavoro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno

d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA — NITTI — DI SAN GIULIANO.

Visto il Guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.

**Convenzione italo-ungherese sull'assicurazione degli operai
contro gli infortuni sul lavoro.**

(19 settembre 1909).

Omissis.

ARTICOLO I.

Gli operai ed impiegati di cittadinanza italiana, colpiti in Ungheria da infortunio in un lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione a' sensi dell'articolo di legge ungherese XIX dell'anno 1907 o di altra legge ungherese, che in avvenire modificasse la legge suddetta, e i loro aventi causa, cui spettino le indennità, hanno diritto allo stesso trattamento e alle stesse indennità che l'articolo di legge ungherese XIX dell'anno 1907 o di altra legge ungherese, che in avvenire modificasse la legge suddetta, accorda in caso d'infortunio del lavoro ai cittadini ungarici. Reciprocamente gli operai ed impiegati di cittadinanza ungherese colpiti in Italia da infortunio in un lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione a' sensi della legge italiana (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, o di altra legge italiana, che in avvenire modificasse la legge suddetta, e i loro aventi causa, cui spettino le indennità, hanno diritto allo stesso trattamento e alle stesse indennità che spettano ai cittadini in base alla legge italiana (testo unico) suddetta o ad altra legge italiana che in avvenire la modificasse.

La reciprocità accennata nell'alinea precedente si estende anche agli operai ed impiegati, occupati in lavori soggetti all'obbligo dell'assicurazione, di imprese aventi sedi o stabile rappresentanza nel territorio di uno dei due Stati e che sono colpiti da infortunio del lavoro fuori del territorio dei due Stati, eccettuato il caso che a tali operai od impiegati si applichi la legge sugli infortuni del lavoro che sia in vigore nello Stato in cui essi sono colpiti dallo infortunio.

Avranno diritto alle indennità anche gli aventi causa delle suddette persone colpite da infortunio del lavoro, i quali non si trovavano al momento dell'infortunio nel territorio di quello dei due Stati nel quale l'infortunio è avvenuto.

Inoltre godranno delle indennità gli operai od impiegati colpiti da infortunio del lavoro, i quali dopo l'infortunio rimpatriano stabilmente.

Infine avranno ugualmente il godimento delle indennità gli aventi causa dell'operaio o impiegato colpito da infortunio del lavoro, tanto se essi non abbiano mai soggiornato nel territorio dello Stato nel quale l'infortunio è avvenuto, quanto se essi, dopo avervi soggiornato, si rechino all'estero stabilmente.

ARTICOLO II.

L'autorità competente di uno dei due Stati incaricata di procedere ad una inchiesta per un infortunio del lavoro, da cui sia stato colpito un operaio o impiegato dell'altro Stato, deve comunicare all'autorità consolare, competente in ragione del luogo in cui l'infortunio avvenne, copia del processo verbale dell'inchiesta stessa, entro otto giorni dalla chiusura di essa.

ARTICOLO III.

Le competenti autorità italiane a richiesta delle autorità consolari austro-ungariche, presteranno il loro concorso per accertare se, rispetto alle persone residenti in Italia, le quali godano una rendita in base all'articolo I della presente convenzione, perman-

gano le condizioni alle quali è subordinato il diritto di godimento della rendita e per accertare se siano intervenuti cambiamenti che possano modificare la misura della indennità liquidata; e reciprocamente le autorità ungheresi a richiesta delle autorità consolari italiane fatta agli stessi scopi.

ARTICOLO IV.

I cittadini italiani, ai quali, in base all'articolo I della presente convenzione, siano attribuite indennità, sono tenuti, quando non risiedano in Ungheria, ad osservare le prescrizioni che saranno emesse per tali casi dalle competenti casse in Ungheria, e reciprocamente.

ARTICOLO V.

La competente cassa in Italia che è obbligata a pagare una rendita, in base alla legge italiana, ad un cittadino ungherese residente in Ungheria, può discaricarsene versando alla competente cassa in Ungheria il capitale, che, nel giorno del versamento ed in base alle tariffe di quest'ultima cassa, corrisponde alla rendita rispettiva. In tal caso la competente cassa in Ungheria eseguirà il pagamento della rendita alle condizioni e con le norme da stabilirsi d'accordo con la competente cassa in Italia.

Reciprocamente la competente cassa in Ungheria, che è obbligata a pagare una rendita, in base alla legge ungherese, ad un cittadino italiano residente in Italia, può discaricarsene versando alla competente cassa in Italia il capitale che, nel giorno del versamento ed in base alle tariffe di quest'ultima cassa, corrisponde alla rendita rispettiva. In tal caso la competente cassa in Italia eseguirà il pagamento della rendita alle condizioni e con le norme da stabilirsi d'accordo con la competente cassa in Ungheria.

La competente cassa in Italia può altresì incaricare la competente cassa in Ungheria di pagare in sua vece al cittadino ungherese residente in Ungheria, alle condizioni e con le norme da stabilirsi d'accordo tra le due casse, le rate di rendita dovute in base alla legge italiana, e reciprocamente.

Gli accordi tra le competenti casse in Italia ed in Ungheria potranno estendersi anche agli invii di fondi, tra le casse stesse, eseguiti per mezzo della posta e destinati al pagamento delle indennità.

ARTICOLO VI.

Le competenti casse in Italia ed in Ungheria avranno facoltà di modificare le prescrizioni indicate nell'articolo IV. Avranno altresì facoltà di modificare le tariffe indicate nell'articolo V della presente convenzione, purchè sia assicurata l'uguaglianza di trattamento ai cittadini dei due Stati.

ARTICOLO VII.

Negli articoli precedenti per la competente cassa in Italia è da intendersi la « Cassa Nazionale italiana di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai », e per la competente cassa in Ungheria è da intendersi la « Cassa Nazionale di soccorso per gli operai infermi e di assicurazione contro gli infortuni » (Országos Munkásbetegsegélyző és Balesetbiztosító pénztár) di Budapest o di Zagabria, secondo che la persona colpita dallo infortunio è iscritta all'una o all'altra.

ARTICOLO VIII.

L'esenzione da qualsiasi tassa e diritto e tutti gli altri benefici fiscali, concessi dalla legge di uno dei due Stati per i documenti da presentarsi allo scopo di ottenere il pagamento delle indennità, saranno applicati anche nei casi in cui questi documenti servono nell'altro Stato per il pagamento delle indennità, in base alle leggi in esso vigenti.

ARTICOLO IX.

Le controversie, che sorgessero tra i due Stati sulla interpretazione sull'applicazione della presente convenzione, a domanda di uno di essi, saranno definite mediante arbitrato.

Per ciascuna controversia il tribunale arbitrale sarà costituito nel modo seguente: ciascuno dei due Stati nominerà come arbitri, fra i suoi cittadini, due persone competenti, ed essi si metteranno d'accordo per la scelta di un soprarbitro appartenente ad un terzo Stato amico. I due Stati si riservano la facoltà di designare anticipatamente e per un periodo di tempo da determinarsi la persona che eserciterà, in caso di controversie, le funzioni di soprarbitro.

Nel primo caso di arbitrato il tribunale arbitrale siederà nel territorio dello Stato convenuto; nel secondo caso nel territorio dell'altro Stato, e così di seguito alternativamente nel territorio di ciascuno dei due Stati. Lo Stato, nel quale si riunirà il tribunale, ne designerà la sede; esso dovrà provvedere i locali, gli impiegati e il personale di servizio necessari per il funzionamento del tribunale. Il tribunale sarà presieduto dal soprarbitro. Le decisioni saranno prese a maggioranza di voti.

I due Stati si metteranno d'accordo, sia in ogni caso di arbitrato, sia per tutti i casi, sulla procedura che il tribunale dovrà seguire. In mancanza di tale accordo la procedura sarà stabilita dal tribunale stesso. La procedura potrà aver luogo per iscritto, se nessuno dei due Stati fa obiezione. In questo caso potranno essere modificate le disposizioni dell'alinea precedente.

Per la trasmissione delle citazioni a comparire innanzi al tribunale arbitrale e per le rogatorie da questo emanate, le autorità di ciascuno dei due Stati presteranno, a richiesta del tribunale arbitrale diretta al governo competente, la loro assistenza così come la prestano quando si tratta di richiesta dei tribunali civili del paese.

ARTICOLO X.

La presente convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno che segue quello dello scambio delle ratifiche, ed avrà la durata di almeno sette anni. Oltre questo periodo la presente convenzione potrà essere messa fuori vigore previa denuncia; però, benchè

denunziata, rimarrà in vigore fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui fu data la denuncia.

Anche in caso di denuncia la presente convenzione sarà applicata senza limitazione nei riguardi dei diritti delle persone colpite da infortunio del lavoro e dei loro aventi causa, cui spettino le indennità verso le casse indicate nella presente convenzione, in conseguenza di infortuni del lavoro avvenuti fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui fu data la denuncia.

A questa stessa data cesseranno le attribuzioni conferite alle autorità consolari ed i diritti e gli obblighi delle casse nei loro reciproci rapporti preveduti nella presente convenzione, salvo il regolamento dei conti che saranno allora pendenti fra le casse stesse e salvo il servizio di tutte le rendite di cui esse avessero in precedenza ricevuto i capitali costitutivi.

ARTICOLO XI.

Le disposizioni degli articoli I e VIII della presente convenzione avranno effetto retroattivo a datare dal giorno 1° luglio dell'anno 1908.

ARTICOLO XII.

La presente convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno scambiate in Roma il più presto possibile.

In fede di che i plenipotenziari

Omissis.

Legislazione svedese sugli infortuni degli operai sul lavoro.

Riproduciamo nel presente Bollettino le istruzioni ad uso degli operai italiani colpiti da infortunio sul lavoro in Svezia e dei loro aventi diritto e le disposizioni fondamentali della legge svedese 5 luglio 1901, pubblicate dalla Direzione generale del credito, della previdenza, della cooperazione e delle assicurazioni sociali, presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio (1).

Istruzioni ad uso degli operai italiani colpiti da infortunio sul lavoro in Svezia e dei loro aventi diritti.

AVVERTENZA

L'art. 6 della legge svedese 5 luglio 1901, sulla riparazione dei danni causati da infortunio sul lavoro, stabilisce che la vedova o il figlio di un operaio straniero non hanno diritto ad una pensione o rendita annua in virtù della legge medesima se, all'epoca dell'infortunio, non risiedevano in Svezia, e che inoltre la pensione o rendita annua non può essere riscossa da coloro che vi hanno diritto (operaio, vedova dell'operaio e figli) per il periodo durante il quale non risiedono nel Regno di Svezia.

Lo stesso articolo conferisce tuttavia a S. M. il Re la facoltà di accordare, sotto condizione di reciprocità, delle deroghe alle prescrizioni precedenti per i nazionali di un paese determinato e per i pensionati residenti nello stesso paese.

E poichè la legislazione italiana offre le volute condizioni di reciprocità, S. M. il Re di Svezia, avvalendosi della disposizione suddetta, con decreto del 3 marzo 1911, avente vigore dal 1° maggio 1911, ha reso inapplicabili agli operai italiani e ai loro aventi causa le dette norme restrittive, ordinando:

1° che la vedova e i figli di un suddito italiano colpito da infortunio in Svezia hanno diritto a ricevere le indennità stabilite dalla legge 5 luglio 1901, anche se all'epoca dell'infortunio non risiedevano nel Regno di Svezia:

2° che i sudditi italiani, i quali abbiano diritto — in base alla stessa legge — ad una pensione annua, sono ammessi a riscuotere tale rendita anche nel tempo in cui saranno domiciliati in Italia.

(1) Dal *Bollettino di Notizie sul Credito e sulla Previdenza*, anno 1911, n. 3.

Quindi gli operai italiani colpiti da infortunio sul lavoro in Svezia, pure cessando di risiedere in territorio svedese, continueranno ad aver diritto al pagamento della rendita loro assegnata dalla legge, e così pure le vedove ed i figli degli operai italiani morti per infortunio avvenuto in Svezia, anche se all'epoca dell'infortunio non risiedevano in territorio svedese, o se — dopo avvenuto l'infortunio — tornino a risiedere in Italia.

Disposizioni fondamentali della legge svedese sugli infortuni.

I.

LIMITI DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE SVEDESE.

A) *Nei riguardi delle imprese e delle industrie.* — L'art. 2 della legge svedese 5 luglio 1901, stabilisce che la legge medesima si applica alle imprese e industrie seguenti:

1. le imprese forestali, di segherie o di cantieri di legnami;
2. l'industria del ghiaccio o della torba;
3. l'esercizio di miniere, di cave di pietre o di calce, la fabbricazione di mattoni, l'esercizio di officine metallurgiche, e ogni altra operazione che ha per oggetto l'utilizzazione o l'impiego di sostanze minerali, e non debba essere considerata come un mestiere della piccola industria;
4. l'esercizio di fabbriche;
5. la costruzione delle navi, la distilleria, la fabbricazione della birra, la purificazione, la mattazione, la latteria, la macinazione, esercitate in guisa e con uno sviluppo tale da poter essere considerate come comparabili all'esercizio di fabbriche;
6. la stamperia;
7. la fabbricazione di materie esplosive;
8. la spazzatura di camini;
9. la flottazione;
10. il carico e scarico di merci;
11. l'esercizio di ferrovie o di tramvie;
12. l'industria delle costruzioni, compresa l'esecuzione di lavori stradali o idraulici;
13. la demolizione di rocce mediante mine, gli scavi di terra, i lavori di pavimentazione, di muratura, di armatura o di copertura;
14. l'installazione di conduttori elettrici o di condotte di gas, di acqua o di fognie;
15. l'operazione che ha per iscopo di produrre, di trasportare o di distribuire la forza elettrica, come pure l'impresa di distribuzione di gas o di acqua.

Le suddette industrie sono soggette alla legge anche quando vengono esercitate, sotto la forma professionale, dallo Stato o da un Comune.

Le contestazioni che sorgessero sulla natura dell'industria e sul diritto ad indennità vengono decise dal tribunale ordinario di prima istanza del luogo in cui l'infortunio è accaduto, oppure di quello in cui il convenuto ha il suo domicilio.

B) *Nei riguardi degli infortuni.* — Sono indennizzabili a norma della legge soltanto gli infortuni avvenuti nell'esercizio della professione del padrone, che abbiano per conseguenza una riduzione essenziale temporanea (di almeno un decimo) della capacità di lavoro per più di 60 giorni, o una riduzione permanente di essa. Non è corrisposta alcuna indennità per le ferite che la vittima si sia procurate da sè stessa intenzionalmente o per negligenza grave, o che sono state causate intenzionalmente da un terzo, se questi non ha la direzione o la sorveglianza del lavoro. In quest'ultimo caso, estraneo ai fini della legge sugli infortuni, la vittima avrà diritto di rivalersi dei danni verso il terzo, secondo la legge comune.

C) *Nei riguardi delle persone.* — La legge si applica a favore di tutti gli operai che lavorano nelle industrie enunciate sotto la lettera A; il capo fabbrica è, per gli effetti della legge, assimilato all'operaio.

II.

INDENNITÀ.

1. *Obbligo del pagamento delle indennità stabilite dalla legge.* — La legge svedese, la quale si informa al principio del rischio professionale, non rende obbligatoria l'assicurazione contro l'infortunio, ma pone a carico del padrone il pagamento di un'indennità quando l'infortunio ha per conseguenza la riduzione della capacità al lavoro di almeno un decimo, per la durata di più di 60 giorni a datare dall'infortunio.

Il padrone può liberarsi dall'obbligo di pagare l'indennità assicurando i suoi operai presso il regio istituto di assicurazione contro gli infortuni, e, nel caso di sopravvenuto infortunio, pur non avendo precedentemente assicurato i suoi operai, può liberarsi dall'obbligo del pagamento, mediante l'acquisto della corrispondente pensione presso il regio istituto di assicurazione.

L'assicurazione, qualora venga fatta, resta intieramente a carico del padrone. I premi per l'assicurazione presso lo stabilimento reale d'assicurazione devono essere stabiliti nella misura necessaria a far fronte ai rischi relativi, tenuto conto delle condizioni generali e particolari del lavoro, in base alle regole tecniche dell'assicurazione. Le spese di organizzazione e d'amministrazione dell'istituto sono pagate dallo Stato.

2. *Indennità extra-legali.* — Qualunque operaio, sia oppur non sia occupato in un lavoro previsto dalla legge infortuni, può procurarsi per proprio conto, mediante assicurazione presso il regio istituto di assicurazione, un'indennità in conformità alle regole stabilite nella legge stessa, per le ferite causate da infortunio.

Anche il padrone ha facoltà di assicurare gli operai per i quali la legge non pone a suo carico le conseguenze dell'infortunio. Compiuta

l'assicurazione si applicano, in quanto sia possibile, le disposizioni della legge.

Chiunque abbia diritto ad un'indennità in conformità della legge, può inoltre esperire contro il padrone od altre persone l'azione per la loro responsabilità civile, secondo il diritto comune, quando sia il caso.

Una legge del 3 giugno 1904, modificatrice dell'art. 23 della legge 5 luglio 1901, consente che i padroni assicurino presso l'istituto d'assicurazione dello Stato in favore dei loro operai un sussidio di malattia o una rendita, secondo le conseguenze dell'infortunio, anche per il periodo di carenza, e cioè dal giorno dell'infortunio fino al sessantesimo giorno ad esso successivo.

3. *Accordi speciali sulle indennità.* — Il padrone che intenda concludere particolari accordi preventivi coi suoi operai sulle indennità d'infortunio, deve sottoporre all'esame dell'istituto reale di assicurazione il regolamento in base al quale gli accordi dovranno compiersi, il quale potrà essere approvato soltanto quando non contenga disposizioni sfavorevoli agli operai. L'approvazione può essere ritirata in qualunque tempo, rimanendo però validi gli accordi contratti durante la validità del regolamento.

Gli accordi preventivi stipulati sotto condizioni diverse dalle precedenti non hanno efficacia giuridica a riguardo dei beneficiari dell'indennità.

L'accordo per il quale si sostituisce il pagamento di un capitale a quello di una pensione in favore dell'operaio ferito è valido soltanto nel caso in cui la pensione risultasse inferiore a 45 corone all'anno.

4. *Le indennità in rapporto alle conseguenze degli infortuni.* — La legge considera, agli effetti del diritto a riscuotere l'indennità, le seguenti categorie di conseguenze:

a) incapacità temporanea parziale o totale, della quale si tiene conto a datare dal sessantesimo giorno dall'avvenuto infortunio fino a che il ferito abbia recuperato la sua capacità di lavoro, ovvero si determini permanentemente per l'avvenire la perdita o la riduzione della capacità di lavoro, oppure sopravvenga la morte;

b) incapacità permanente e totale al lavoro, la quale si verifica nel caso di imbecillità completa o alienazione mentale causata dall'infortunio, nel caso di paralisi generale, di cecità di ambedue gli occhi, di perdita o di paralisi completa delle due mani o dei due piedi, o di una mano e di un piede;

c) incapacità permanente e parziale al lavoro, di cui la legge all'art. 5, n. 2, stabilisce le proporzioni percentuali, in base alle conseguenze delle varie lesioni derivanti dall'infortunio;

d) morte.

5. *Misura e durata dell'indennità.* — La misura dell'indennità è uguale per tutti gli operai, qualunque sia il loro salario.

a) *Indennità all'operaio infortunato.* — Nel caso di incapacità temporanea assoluta l'infortunato riceve una corona a titolo di soccorso per ogni giorno di malattia, a partire dal sessantesimo giorno dall'infortunio. Se l'incapacità temporanea è soltanto parziale, ma essenziale, il soccorso di malattia è erogato in eguale misura, poichè la legge non fa distinzioni in proposito.

Nel caso di incapacità permanente e totale al lavoro, l'infortunato

ha diritto ad una *pensione annua* eguale a 300 corone. Se l'incapacità permanente è soltanto parziale la pensione annua suddetta è ridotta ad una misura proporzionale al grado di incapacità accertato. L'infortunato però non ha diritto ad alcuna indennità se la sua capacità non sia ridotta di almeno un decimo.

Qualora l'operaio infortunato non si fosse voluto sottoporre alle cure prescritte dal medico chiamato dal padrone o dall'istituto assicuratore responsabile, e ne fosse derivato un aggravamento della sua incapacità, l'indennità fissata nella legge può subire, sotto questo aspetto, una riduzione ragionevole.

b) Indennità agli aventi diritto. — Gli aventi diritto dell'operaio morto per causa d'infortunio, cioè coloro che possono riscuotere le relative indennità, sono, per la legge svedese, esclusivamente *la vedova e i figli dell'operaio*. Essi hanno diritto ad una indennità funeraria di 60 corone, e, inoltre, la vedova, se il matrimonio è stato contratto prima dell'infortunio, ha diritto ad una *pensione annua* di 120 corone, a partire dal decesso del marito, e finchè resti vedova; ed ogni figlio minore, che sia nato prima dell'infortunio, o che venga a nascere dopo da un matrimonio contratto prima dell'infortunio, riceve una rendita annua di 60 corone a partire dal decesso del padre e finchè non abbia compiuto l'età di 15 anni.

Però le pensioni e rendite annue degli aventi diritto non possono superare l'importo complessivo di 300 corone all'anno. Se venissero a superarlo, sarebbero ridotte a questa misura, in proporzione alla somma attribuita a ciascuno dei pensionati, per tutto il termine durante il quale fosse necessaria una riduzione di tale natura.

6. *Decorrenza delle indennità, modi e termini per il loro pagamento.* — *a) Decorrenza.* — Le pensioni decorrono, per l'infortunato colpito da invalidità permanente, dal sessantunesimo giorno dopo l'infortunio o da quel giorno, successivo al sessantunesimo, in cui le conseguenze della lesione si sono consolidate; per la vedova dell'infortunato dal giorno della morte del marito; da questo stesso giorno decorrono le rendite annue a favore dei figli dell'infortunato. Il soccorso di malattia, in caso di inabilità temporanea — come è già stato accennato — decorre dal sessantunesimo giorno di malattia.

b) Modi di pagamento. — Se il padrone non assicura i suoi operai, è responsabile del pagamento delle indennità prescritte dalla legge.

Quando il padrone ha assicurato i suoi operai presso una Cassa privata, o solo parzialmente presso l'istituto regio, rimane responsabile delle indennità dovute a norma di legge, ma in tal caso, da quanto egli deve, si deducono le prestazioni corrisposte dalla Cassa o dall'istituto assicuratore per sussidio, per indennità funeraria, per pensione o per rendita annua.

Se il padrone si assicura contro i rischi che gli incombono in conformità del diritto comune o in base ad una convenzione speciale, può aver luogo la corrispondente deduzione, come nel caso precedente.

Se poi il padrone assicura regolarmente gli operai presso l'istituto regio, a questo incombe l'obbligo del pagamento delle indennità nella misura e nella forma che la legge stabilisce per i vari casi.

Qualora il padrone sia riconosciuto responsabile dei danni in base

al diritto comune, può dedurre, dall'indennità dovuta per causa della sua responsabilità civile, l'indennità pagata in conformità della legge sugli infortuni.

Ordinariamente le indennità sono pagate sotto forma di sussidi, di pensioni o di rendite. Tuttavia quando il padrone obbligato a fornire le indennità cade in fallimento, il credito di tale indennità concorre al passivo del fallimento in base all'ammontare totale del valore capitale attuale della pensione e delle rate scadute coi relativi interessi al saggio legale. Se però si tratta di una pensione all'operaio infortunato, la somma assegnatagli non può essere riscossa in capitale ma sarà trasformata in pensione presso il regio istituto di assicurazione, a meno che tale pensione non risulti inferiore a 45 corone all'anno. Per la vedova e i figli dell'infortunato la legge non impone che il capitale venga trasformato in rendita.

Norme identiche per la riscossione in capitale si applicano quando contro il padrone resosi moroso è stato emesso un provvedimento che consente di riscuotere immediatamente il capitale corrispondente alle indennità da lui dovute in base alla legge infortuni.

c) Termini di pagamento. — Il soccorso di malattia viene pagato, in ogni settimana dell'anno, l'ultimo giorno della settimana; le pensioni e le rendite annue sono pagate ogni trimestre il primo giorno dell'ultimo mese del trimestre, e ciò senza che vi sia obbligo a rimborso ed il diritto alla pensione o alla rendita viene ad estinguersi per qualsiasi ragione durante l'ultimo mese dello stesso trimestre. L'indennità funeraria è pagata subito dopo la morte.

7. Garanzie per il pagamento delle indennità. — *a) Incedibilità e insequestrabilità.* — Il diritto a indennità che risulta dalla legge non può essere ceduto nè sequestrato per debiti, anche se si tratti di indennità che l'operaio, non essendo occupato in un lavoro previsto dalla legge infortuni, si sia procurata mediante assicurazione volontaria presso il regio istituto di assicurazione.

b) Mancato pagamento da parte del padrone. — Qualora il padrone debitore di un'indennità d'infortunio trascuri di pagare la pensione giunta a scadenza, oppure se cessi la sua impresa a titolo individuale, se la trasferisca all'estero, se l'impresa passi ad altra persona per causa di morte o di cessione, o se venga posta in liquidazione, il pensionato o beneficiario può obbligare il padrone stesso a costituire un pegno o una garanzia in conformità dell'art. 48 della legge sulle procedure per debiti; e quando, in seguito, le garanzie subiscano deprezzamento, il pensionato può chiedere che siano reintegrate.

Se la garanzia non è costituita entro un termine assegnato, si intima al debitore il pagamento dell'intero valore capitale attuale della pensione o rendita e degli arretrati coi relativi interessi al tasso legale, e si procede immediatamente alla riscossione forzata.

c) Fallimento del padrone. — In caso di fallimento del padrone, come si è già accennato, la ripartizione a favore dell'operaio infortunato, o suoi aventi diritto, si fa in base al valore capitale della pensione o rendita alla data della ripartizione, o alla data in cui il pagamento deve eseguirsi a titolo anticipato, con l'aggiunta degli arretrati del periodo anteriore a questa data e dei relativi interessi al tasso legale.

L'operaio infortunato che gode una pensione non può ritirare la

somma capitale se non nel caso in cui la pensione risulti inferiore a 45 corone all'anno. Negli altri casi, col capitale, a cura degli amministratori del fallimento, si acquista in suo favore una pensione presso l'istituto reale di assicurazione.

d) Morte del padrone. — Se il padrone muore, i suoi debiti, sul patrimonio da lui lasciato, sono pagati nell'ordine seguente, in base agli art. 4 e 11 del cap. XVII del codice di commercio, modificati con legge del 1901: debiti per interrimento, spese per l'inventario, onorari al medico, medicamenti e alimenti durante l'ultimo periodo di malattia del defunto, onorari di coloro che lo hanno curato per tale periodo, salario quotidiano o remunerazione degli altri operai che trovavansi alle sue dipendenze durante gli ultimi tre mesi, e, insieme, *indennità funerarie, soccorsi di malattia e arretrati di pensioni scaduti, durante lo stesso periodo di tre mesi, per indennità d'infortunio dovute ai termini della legge relativa.* In seguito vengono pagati, senza preferenza fra loro, i crediti delle chiese, delle casse dei poveri e dei granai comunali verso i loro amministratori, della Corona, degli Stati del Regno, delle città, delle casse, degli stabilimenti finanziari e delle istituzioni pubbliche approvate dal Re verso gli impiegati preposti alla percezione delle loro entrate per quelle così riscosse, come pure, in modo generale, i crediti contro i funzionari o impiegati della Corona per i beni che hanno ricevuto nell'esercizio e per l'esercizio delle loro funzioni. *Poi vengono soddisfatti, in linea ancora privilegiata, i crediti relativi ai soccorsi di malattia del periodo posteriore all'epoca del fallimento e quelli relativi agli arretrati, scaduti dopo la stessa epoca, delle pensioni dovute in base alla legge sulle indennità per infortuni del lavoro.*

III.

PROCEDURA.

1. *Denuncia dell'infortunio.* — Quando un operaio è ferito per infortunio deve darsene immediatamente avviso al padrone, al direttore del lavoro o al capo fabbrica.

Se l'infortunio importa o si presume che debba importare la morte o un'altra conseguenza che dia luogo ad un'indennità per incapacità permanente o temporanea, il padrone o, se il ferito era a servizio dello Stato o di un Comune, il direttore del lavoro, è tenuto — quando ha, per dichiarazione dell'operaio o altrimenti, conoscenza dell'infortunio — a farne immediatamente denuncia per iscritto all'autorità di polizia locale. Se il ferito è assicurato, nella denuncia si deve dare avviso della esistenza e dell'estensione dell'assicurazione. Contemporaneamente alla denuncia di infortunio, o, se ciò non è possibile, nel più breve termine, deve inviarsi all'autorità di polizia un certificato medico, fatto a spese del padrone, relativo alle cause del decesso o alla natura della ferita e allo stato del ferito; se il certificato medico non potesse ottenersi senza una spesa esorbitante, potrebbe sostituirsi con un certificato del pastore della parrocchia o di un funzionario o impiegato pubblico locale, del presidente dell'assemblea comunale o del presidente o di un

membro della commissione comunale esecutiva o di un membro della commissione esecutiva del distretto.

L'autorità di polizia, alla quale deve inviarsi la denuncia o dichiarazione d'infortunio, è, nella campagna il podestà, nelle città dove esiste la camera di polizia e nelle altre città il magistrato, o, in mancanza di questo, l'autorità municipale.

Se il padrone o il direttore del lavoro trascurano di fare nelle forme prescritte la dichiarazione o d'inviare il certificato medico o un altro certificato che possa sostituirlo, sono passibili di un'ammenda da cinque a duecento corone inclusivamente. Chiunque in siffatte dichiarazioni dà informazioni inesatte scientemente è punito con un'ammenda da venticinque a mille corone inclusivamente, qualora la legge penale generale non stabilisca pene in proposito.

Le ammende non integralmente pagate sono trasformabili in conformità della legge penale generale.

2. *Inchiesta.* — Quando un infortunio soggetto alle disposizioni della legge è stato denunciato all'autorità di polizia o è venuto altrimenti a sua conoscenza, l'autorità di polizia deve al più presto possibile procedere ad un'inchiesta. La stessa autorità può decidere tuttavia che l'inchiesta non abbia luogo quando il padrone, con la denuncia dia avviso da lui sottoscritto che l'infortunio è avvenuto in circostanze per le quali è dovuta un'indennità a norma di legge, restando così stabilito il diritto dell'infortunato.

L'autorità di polizia nelle campagne e nelle città, esclusa la città di Stoccolma, è tenuta a rimettere immediatamente al governo provinciale gli atti che le pervengono e il processo verbale dell'inchiesta, se questa ha avuto luogo.

3. *Procedura per la determinazione e il pagamento dell'indennità.* — A) *Periodo contenzioso.* — a) *Tribunali e giudizi arbitrati.*

Competente a conoscere di una contestazione relativa ad una indennità prevista dalla legge infortuni è il tribunale ordinario di prima istanza del luogo in cui l'infortunio si è verificato o di quello in cui il convenuto ha domicilio. Il tribunale o il giudice chiede d'ufficio il processo verbale dell'inchiesta e gli altri atti relativi all'infortunio.

Se il convenuto ritarda l'affare senza motivo, o se la contestazione non verte che sull'ammontare dell'indennità, la quale non sia negata dal convenuto, il tribunale investito del giudizio, su richiesta dell'attore, può ordinare, nel primo caso, che una somma conveniente, non inferiore all'ammontare che il convenuto può avere concesso, e, nel secondo caso, la somma minima incontestabile, debba essere pagata all'attore a titolo di acconto sull'ammontare della sua domanda.

Le decisioni del tribunale per il pagamento di un acconto sono sempre esecutive e così pure quelle per il pagamento dell'indennità definitivamente liquidata, quando, però, in quest'ultimo caso, lo stesso tribunale non disponga diversamente.

Non intendendo gli interessati adire i tribunali, possono avanzare ricorso per arbitrato.

Quando l'operaio infortunato non è assicurato presso l'istituto regio di assicurazione, gli interessati, di comune accordo, e — se fosse già stato iniziato un procedimento giudiziario o un giudizio arbitrale — il tribunale o l'arbitro, possono provocare il parere dell'istituto regio

di assicurazione, per conoscere se il lavoro in cui l'operaio ferito era occupato è fra quelli contemplati dalla legge infortuni, oppure per conoscere in quale misura la ferita può essere considerata come causa di una riduzione della capacità di lavoro. Tale parere è dato senza spese.

La legge sugli infortuni non dà norma alcuna sulle modalità e i termini di opposizione, appello o ricorso contro le sentenze emesse in materia d'infortuni, ai quali, pertanto, si applica la procedura ordinaria.

b) Compromessi. — Gli interessati, dopo avvenuto l'infortunio, ed anche dopo che sia stato investito del giudizio sul diritto a indennità, o sulla sua misura, un tribunale o un arbitro, possono venire ad un compromesso. Il compromesso che tendesse a sostituire la pensione dovuta all'operaio ferito con una somma capitale versata in una sola volta è valido solamente quando la pensione risulti inferiore a 45 corone all'anno.

B) Periodo esecutivo. — Per obbligare il padrone a pagare le indennità dovute, in base ad accordo o decisione definitiva, per pensioni o rendite annue in conseguenza di infortunio sul lavoro, ogni qualvolta egli si renda moroso, occorre avanzare domanda all'usciera superiore con richiesta di pegno o di garanzia. Se il padrone o i suoi eredi non forniscono le garanzie richieste, l'usciera superiore deve ingiungere al debitore di pagare il valor capitale del suo debito, e, occorrendo, procede all'esecuzione sui beni dello stesso debitore.

Per l'opposizione agli atti dell'usciera superiore si applicano le disposizioni generali sulla esecuzione per debiti; ma se l'affare è rinviato dinanzi al tribunale come litigioso, questo non può pronunciarsi che sull'obbligazione al pagamento, dopo di che l'usciera superiore continua nell'ulteriore procedura.

La somma capitale che in tal modo fosse assegnata all'operaio infortunato dovrebbe essere trasformata in una pensione presso l'istituto regio d'assicurazione; tuttavia l'operaio potrebbe riscuoterla qualora la pensione corrispondente risultasse inferiore a 45 corone all'anno.

C) Prescrizione. — Il diritto a indennità derivante dalla legge infortuni deve invocarsi — sotto pena di decadenza — mediante citazione dinanzi al giudice o domanda di ricorso a un arbitrato:

1) se l'infortunio non ha causato la morte:

a) nel termine di due anni a datare dall'infortunio qualora — non essendo l'operaio assicurato presso l'istituto reale d'assicurazione — debba rivolgersi al padrone;

b) nel termine di tre anni dalla stessa epoca se il diritto deve farsi valere verso l'istituto reale d'assicurazione;

2) se l'infortunio ha causato la morte, entro gli stessi termini, a partire però dal giorno del decesso.

Tuttavia tali prescrizioni non si compiono se nei termini suddetti gli interessati concludono un accordo sull'indennità o convengono di rimettere la questione dell'indennità alla decisione definitiva di un arbitro.

4. Revisione dell'indennità. — Se — dopo che è stata determinata l'indennità per l'operaio infortunato, sia con decisione definitiva di un tribunale o di un arbitro, sia mediante accordo amichevole — sopravviene un mutamento essenziale negli elementi che hanno servito di

base per determinarla, è ammessa l'azione per la revisione dell'indennità, da farsi valere però nel termine di due anni dal giorno della decisione o dell'accordo.

Il tribunale competente per conoscere di tale azione è quello di prima istanza che ha deciso sull'indennità, e quando l'indennità fosse stata determinata da un arbitro o con accordo amichevole, sorge la competenza del tribunale di prima istanza del luogo in cui è avvenuto l'infortunio.

L'indennità non può essere modificata che per il periodo successivo alla data della domanda di revisione, se questa è presentata dal pensionato; qualora la domanda sia presentata dal debitore dell'indennità, essa non può menomare i diritti ad una indennità, il cui pagamento sia scaduto anteriormente alla data della domanda medesima.

5. *Penalità.* — Le legge stabilisce alcune penalità, alle quali si è già accennato, per il padrone o il direttore del lavoro che trascurano di fare la denuncia o dichiarazione d'infortunio, o di inviare il certificato medico o un altro certificato valevole a sostituirlo a norma di legge, e precisamente un'ammenda da cinque a duecento corone inclusivamente.

Anche coloro che forniscono scientemente informazioni inesatte nella dichiarazione d'infortunio, sono passibili di un'ammenda da venticinque a mille corone inclusivamente, a meno che in proposito la legge penale generale non stabilisca delle pene.

Le ammende suddette sono devolute allo Stato. Se non possono essere pagate vengono trasformate in conformità della legge penale.

6. *Disposizioni transitorie.* — La legge 5 luglio 1901, qui esposta, abroga la legge 12 marzo 1886 sulla responsabilità degli infortuni causati nell'esercizio delle strade ferrate. Le disposizioni di quest'ultima legge però continueranno ad applicarsi per gli operai e capimastri che si troveranno in servizio all'entrata in vigore della nuova legge.

Legge sugli infortuni degli operai sul lavoro nello Stato di New Jersey (Stati Uniti).

Il 4 aprile 1911 è stata approvata nello Stato di New Jersey una nuova legge sugli infortuni, la quale è entrata in vigore il 4 luglio 1911.

La legge riconosce nella sezione 1^a (art. 1-6) il diritto di risarcimento da parte dell'operaio in tutti i casi di infortunio in cui la negligenza del padrone o contraffattore sia la causa naturale e prossima dell'infortunio stesso.

Questo diritto non è menomato dal fatto che l'infortunio sia stato causato dalla negligenza di un compagno di lavoro, nè dal fatto che l'operaio abbia assunto i rischi inerenti all'impiego da lui accettato.

In tutti i procedimenti per infortunio dipendenti dalla nuova legge spetta al padrone o contrattore l'obbligo di provare che l'infortunio sia stato causato da volontaria negligenza dell'operaio.

Dopo avere stabiliti questi principi generali applicabili in ogni caso, la nuova legge passa a stabilire delle norme speciali per il risarcimento di danni in casi di infortuni, le quali però non trovano applicazione quando così il padrone o il contrattore come l'operaio dichiarino di non accettare le norme stesse (sezione 2^a della legge, art. 7-22).

Nei casi invece in cui le dette norme sono accettate, la misura del risarcimento per infortuni senza alcun riguardo alla negligenza del padrone è tassativamente fissata dalla legge, la quale contempla tutti i possibili casi di inabilitazione permanente o temporanea, come infine di morte.

Ogni contratto di prestazione di lavoro posteriore all'attuazione della nuova legge si presume che implichi l'accettazione delle norme speciali di cui sopra tranne che non sia altrimenti stabilito nel contratto.

È necessario che gli operai stiano quindi molto attenti nello stipulare contratti di lavoro contenenti la espressa dichiarazione che non si accettano le norme fisse stabilite dalla legge.

Le persone di famiglia dipendenti dall'operaio morto per infortunio (vedove e figli, genitori, nonni e nipoti, fratelli e sorelle a carico dell'infortunato) non hanno alcun diritto a risarcimento, giusta le norme speciali fissate dalla nuova legge, se *non* risiedono negli Stati Uniti.

Durante le prime due settimane di malattia il padrone è obbligato soltanto a provvedere alla cura dell'operaio colpito da infortunio.

Il padrone non ha obbligo di pagare alcun risarcimento se l'infortunio occorso non gli sia stato debitamente notificato.

Il padrone ha il diritto di far visitare l'operaio colpito da infortunio da un proprio medico. Se l'operaio rifiuta di farsi visitare da codesto medico perde ogni diritto al risarcimento.

Le somme dovute per risarcimento di danni in casi di infortunio costituiscono dei crediti privilegiati nello stesso modo delle somme dovute per salari non pagati.

Seguono nella sezione III della legge altre disposizioni di indole generale.

Si pubblicano qui appresso le disposizioni della legge che fissano l'ammontare delle indennità.

Art. 11. — In casi di infortuni non seguiti da morte, gli indennizzi sono fissati come appresso:

a) Per un infortunio che apporti inabilità temporanea al lavoro, il 50 % del salario percepito al momento di detto infortunio, con un massimo di \$ 10.00 per settimana ed un minimo di 5; se, tuttavia, al momento dell'infortunio, l'operaio riceva un salario minore di cinque dollari per settimana, allora egli prenderà l'intero salario. Questo compenso dovrà esser pagato durante il periodo di inabilità al lavoro, purchè detto periodo non superi le trecento settimane.

b) Per inabilità di carattere totale e di natura permanente il 50 % del salario riscosso al momento dell'infortunio con un massimo di dieci dollari per settimana ed un minimo di cinque; però, se al momento dell'infortunio l'impiegato riscuota un salario minore di cinque dollari per settimana, allora egli dovrà ricevere l'ammontare intero del salario settimanale. Questa indennità verrà pagata durante il periodo della inabilità al lavoro dell'operaio, ma non oltre quattrocento settimane.

c) Per inabilità di carattere parziale ma di natura permanente, la indennità verrà liquidata in base alla entità di detta inabilità. Nei casi contemplati nel seguente elenco l'indennità sarà quella fissata nello elenco stesso, e cioè:

Pollice. — Per la perdita di un pollice, il 50 % del salario giornaliero per la durata di sessanta settimane.

Indice. — Per la perdita del dito indice, il 50 % del salario giornaliero per la durata di trentacinque settimane.

Dito medio. — Per la perdita del dito medio, il 50 % del salario per la durata di trenta settimane.

Anulare. — Per la perdita dell'anulare, il 50 % del salario giornaliero per la durata di venti settimane.

Mignolo. — Per la perdita del dito mignolo, il 50 % del salario giornaliero per la durata di quindici settimane.

Falangi. — La perdita della prima falange del dito pollice, o di qualsiasi altro dito, verrà considerata eguale alla perdita di una metà di detto pollice o di detti altri diti, e la indennità corrisposta sarà della metà dell'ammontare delle indennità più sopra specificate.

Per più di una falange. — La perdita di più di una falange verrà considerata, agli effetti della indennità, come la perdita di un dito intero o del pollice; purchè in nessun caso l'ammontare della indennità per più di un dito ecceda l'ammontare determinato in elenco per la perdita di una mano.

Pollice del piede. — Per la perdita del pollice di un piede, il 50 % del salario giornaliero per la durata di trenta settimane.

Altri diti del piede. — Per la perdita di uno dei diti dei piedi che non siano diti pollici, il 50 % del salario giornaliero per la durata di dieci settimane.

Falangi (piede). — La perdita della prima falange di qualsiasi dito dei piedi verrà considerata eguale alla perdita di una metà di un dito di piede, e la indennità da corrispondersi sarà della metà dell'ammontare più sopra determinato.

Più di una falange (piede). — La perdita di più di una falange di piede verrà considerata equivalente alla perdita dell'intero dito.

Mano. — Per la perdita di una mano, verrà corrisposto il 50 % del salario giornaliero per la durata di centocinquanta settimane.

Braccia. — Per la perdita di un braccio, verrà corrisposto il 50 % del salario giornaliero per la durata di duecento settimane.

Piede. — Per la perdita di un piede, il 50 % del salario giornaliero per la durata di centoventicinque settimane.

Gambe. — Per la perdita di una gamba, il 50 % del salario giornaliero per la durata di centosettantacinque settimane.

Occhio. — Per la perdita di un occhio, il 50 % del salario giornaliero per la durata di cento settimane.

Ambo le mani, ecc. — La perdita di ambo le mani, o ambo le braccia o ambo i piedi o ambo le gambe o ambo gli occhi o di ogni organo doppio costituirà inabilitazione totale e permanente che verrà indennizzata a norma dei provvedimenti inclusi nel capoverso b) del presente articolo.

Altri casi. — In tutti gli altri casi di questa specie l'indennità dovrà essere, di fronte alle somme come sopra stabilite, nella stessa proporzione della inabilità di fronte a quelle espressamente sopra enunciate.

Qualora l'imprenditore e l'operaio non riescano a convenire circa l'ammontare delle indennità da pagarsi in casi non considerati dal presente elenco, l'ammontare della indennità verrà stabilito a norma dell'articolo 20 di questa legge (1).

Massimo e minimo delle indennità. — Le indennità stabilite in questo capoverso b) sono soggette tutte agli stessi limiti, per quanto riguarda il massimo ed il minimo delle indennità, di quelle stabilite dal capoverso a).

Art. 12. — *Calcolo delle indennità in caso di morte.* — In caso di morte la indennità verrà computata ma non distribuita secondo la ratio seguente:

1) Quando l'operaio lascia persone viventi a suo carico al momento della morte:

(1) L'articolo 20 fissa tutte le norme per il procedimento giudiziario da seguirsi nei casi di mancato accordo.

Se orfano o orfani, un minimo del 25 % del salario dell'operaio morto, col 10 % in più per ogni orfano, se gli orfani eccedono il numero di 2, fino a un massimo del 60 %.

Se vedova, sola, il venticinque per cento del salario del deceduto.

Se vedova e un figlio, il quaranta per cento del salario.

Se vedova e due figli, il quarantacinque per cento del salario del deceduto.

Se vedova e tre figli il cinquanta per cento del salario.

Se vedova e quattro figli il cinquantacinque per cento del salario.

Se vedova e cinque figli, il sessanta per cento del salario.

Se vedova e un genitore il cinquanta per cento del salario.

Se nonni e nipoti (discendenti) o fratelli e sorelle minori o incapacitati, il venticinque per cento del salario del deceduto.

Distribuzione delle indennità in caso di morte. — La indennità in caso di morte verrà computata in base alla misura stabilita come sopra, ma verrà distribuita a norma delle leggi di questo Stato circa la distribuzione delle eredità di persone morte senza testamento, sempre che l'operaio morto non abbia lasciato testamento.

2) Quando l'operaio non lasci persone viventi a suo carico al momento della morte il padrone sarà tenuto a pagare le spese dell'ultima malattia e del seppellimento, ma non oltre duecento dollari.

Orfani e minorenni. — S'includeranno nel computo della indennità per gli orfani e gli altri figli, soltanto quelli minori ai sedici anni, e solamente finchè abbiano raggiunto i sedici anni, alla quale età il pagamento dell'indennità liquidata per essi cesserà.

Indennità settimanale. — La indennità in caso di morte varierà da un massimo di dieci dollari la settimana a un minimo di cinque dollari per settimana; però, se al momento dell'infortunio l'impiegato riscuota un salario minore di cinque dollari per settimana, allora l'indennità consisterà nel completo ammontare del salario settimanale.

Durata. — La indennità come sopra stabilita dovrà esser pagata per la durata di trecento settimane.

Gli stranieri sono eccettuati. — L'indennità a norma del presente articolo non sarà corrisposta agli stranieri viventi a carico dell'operaio morto, quando detti stranieri non risiedono negli Stati Uniti.

Legge sulla responsabilità dei padroni in caso d'infortunio sul lavoro nello Stato di Wisconsin (Stati Uniti).

Il Parlamento dello Stato di Wisconsin ha votata una legge sulla responsabilità dei padroni in caso d'infortunio, che andrà in vigore il 1° settembre 1911.

Questa legge è frutto dei lavori di un'apposita Commissione parlamentare composta di tre senatori e di quattro deputati (1), la quale venne nominata nel 1909 dal Governatore di quello Stato. Dal punto di vista degli interessi degli immigrati e dei loro eredi questa legge è importante, perchè contiene una clausola (ultimo periodo del paragrafo 5 della Sezione 2394-10) la quale — limitatamente agli operai considerati dalla legge stessa — sancisce che nessun individuo può essere escluso dai benefici riconosciuti dalla legge per il fatto di essere uno straniero non residente, e perchè lo Stato di Wisconsin è appunto uno dei due Stati della Unione (2) nei quali, per decisione delle rispettive Corti Supreme, veniva negato a tutti gli stranieri non residenti il diritto di liquidare danni sofferti in conseguenza della morte dei loro aventi causa, occorsa per colpa di terzi.

La legge può dividersi in due parti. Nella prima, generica ed applicabile alla tutela di tutti gli operai indistintamente, si riconosce che, in caso d'infortunio sul lavoro, il padrone responsabile non può eccepire a propria difesa la presunzione che l'operaio, vittima dell'infortunio, avesse assunto il rischio connesso al lavoro che aveva accettato di compiere, nè eccepire la corresponsabilità, nel fatto che è stato causa dell'infortunio, di un compagno di lavoro dell'operaio infortunato. Nella seconda parte, specifica ed applicabile soltanto a determinate categorie di operai, si stabiliscono compensi determinati a vantaggio degli operai colpiti da infortuni sul lavoro. Questa seconda parte è a sua volta divisa in due sezioni: la prima, obbligatoria, sanziona la responsabilità dello Stato, delle Contee, delle Città, dei Comuni, dei Villaggi o Distretti scolastici in caso che lavoratori, direttamente impiegati da questi enti, sieno colpiti da un infortunio sul lavoro. La seconda sezione, facoltativa, è applicabile soltanto a quei padroni i quali

(1) *Senatori*: Sigg. A. W. Sanborn, E. T. Fairchild, John J. Blaine; *Deputati*: Wallace Ingalls, C. B. Culbertson, Walter D. Egan, George G. Brew.

(2) Wisconsin e Pennsylvania.

abbiano dichiarato in iscritto di voler accettare le responsabilità sancite dalla legge stessa.

Per apprezzare il valore pratico di questa misura legislativa occorre tener presente che, negli Stati Uniti, il padrone è responsabile dei danni verso il proprio operaio vittima di infortunio sul lavoro *soltanto* nei casi nei quali l'infortunio sia occorso *esclusivamente* per colpa del padrone, e che la misura del compenso è fissata dai giurati. Cosicchè, l'operaio vittima di un infortunio, per liquidare i danni da lui sofferti, deve provare: 1° che egli non ha in nessun modo, con la propria negligenza, contribuito a provocare il fatto che ha prodotto l'infortunio; 2° che l'infortunio non è imputabile alla negligenza di un suo compagno di lavoro; 3° che la causa che ha provocato l'infortunio non può essere ritenuta quale una delle alee del suo mestiere o lavoro. Sono queste tre prove, correlative alle teoriche della « *contributory negligence* » della « *fellow-servant negligence* » e della « *assumption of risk* », le quali rendono difficilissimo all'operaio colpito da un infortunio la liquidazione di un qualsiasi compenso per i danni da lui sofferti. La situazione di questi operai è aggravata dal fatto che la richiesta dei danni deve essere avanzata dinanzi ai tribunali comuni e secondo le norme della procedura regolare, la quale, allo stato attuale delle cose, esige oltre due anni di tempo perchè una causa possa essere definitivamente ed inappellabilmente risolta. Inoltre, le liti per infortuni costituiscono talvolta un indecoroso mercato per gli avvocati americani di poco conto, i quali le assumono previo rilascio a loro beneficio, da parte dell'operaio, del 50 per cento dell'ammontare, netto di spese, che viene pagato dal padrone nei casi in cui questi è ritenuto responsabile dal magistrato. Il sistema presente non soddisfa nè operai, nè padroni. Ai primi, praticamente, riesce difficilissimo poter fare riconoscere la responsabilità dei padroni. Questi, poi, sono costretti a pagare forti premi a speciali Compagnie di assicurazione per garentirsi contro le noie e le spese delle innumerevoli liti che vengono loro mosse dagli avvocati patrocinatori degli operai vittime di infortuni, e, nei casi in cui vengono dichiarati responsabili, essi sono,

per lo più, condannati a pagare ingenti somme, essendo — come è stato già detto — devoluto ai giurati il fissare la misura del compenso.

La legge in esame nella prima parte modifica il diritto vigente ed annulla, a favore di tutti gli operai indistintamente, le due ultime delle tre sopra menzionate difese finora sancite a beneficio dei padroni convenuti per rispondere di danni in casi di infortuni. Con la seconda parte stabilisce somme determinate a compenso dei danni sofferti dagli operai infortunati e crea un apposito comitato di arbitri per definire, con procedura sommaria, le questioni relative agli infortuni. L'applicazione di questa seconda parte, per quanto riguarda i privati, viene condizionata all'accettazione dei padroni interessati perchè, secondo gli statuti fondamentali della Confederazione e di tutti gli Stati, nessun cittadino può essere obbligato a pagare alcuna somma se non in seguito a regolare procedimento da svolgersi innanzi ai tribunali comuni. Appunto per aver reso automaticamente obbligatorio il pagamento delle indennità stabilite a favore degli operai vittime d'infortuni una legge votata l'anno scorso dal Parlamento dello Stato di New York è stata recentemente dichiarata contraria alla Costituzione e perciò nulla. Per evitare appunto questo pericolo i legislatori dello Stato di Wisconsin hanno reso facoltativa, per quanto riguarda i privati, la seconda parte della misura da essi adottata. Lo sviluppo che essa avrà dipende dal numero di padroni che accetteranno le responsabilità in essa sancite.

Segue il testo della legge.

**Legge sugli indennizzi agli operai in caso d'infortunio sul lavoro
nello Stato di Wisconsin (Stati Uniti).**

(The Wisconsin Workmen's Compensation Law)

Il popolo dello Stato di Wisconsin, rappresentato dal Senato e dall'Assemblea, stabilisce quanto segue:

SEZIONE I. — Nelle leggi del Wisconsin vengono aggiunte le seguenti trentadue nuove sezioni.

SEZIONE 2394-I. — In qualsiasi azione intentata per ottenere rivalsa di danni sofferti in questo Stato in seguito ad un infortunio sul

lavoro o a morte occorsa in conseguenza di tale infortunio dovuto a negligenza del padrone o di qualsiasi rappresentante, agente o impiegato del padrone, non potrà eccepirsi a difesa del convenuto:

1. Che l'operaio implicitamente o esplicitamente avesse assunto il rischio che ha provocato l'infortunio.

2. Che l'infortunio o la morte sia occorsa per negligenza di un compagno di lavoro, nei casi in cui il convenuto avesse in servizio, all'epoca dell'infortunio, quattro o più operai.

È esente dalle disposizioni di questa sezione il padrone che abbia aderito a pagare indennizzi in caso di infortuni come prescritto nelle sezioni seguenti di questa legge.

SEZIONE 2394-2. — Nessun contratto o regolamento potrà esimere il padrone da qualsiasi delle disposizioni sancite nella precedente sezione.

SEZIONE 2394-3. — Eccetto per quanto riguarda gli operai che lavorano in officine o uffici di Compagnie ferroviarie, i quali sono considerati nelle disposizioni del paragrafo 9 della sezione 1816 delle Leggi, modificata dal capitolo 254 delle Leggi del 1907, il termine « padrone », ai sensi delle due precedenti sezioni, non comprende alcuna Compagnia ferroviaria come definita nel paragrafo 7 della citata sezione 1816 con relativa modificazione, perchè questa sezione 1816, con le relative modificazioni, rimane tuttora in forza ed inalterata, salvo come già esposto, dalle precedenti sezioni di questa legge.

SEZIONE 2394-4. — Il padrone è responsabile per gli indennizzi qui appresso stabiliti, ad esclusione di qualsiasi altra sua responsabilità, per qualsiasi lesione personale accidentalmente sofferta da un suo operaio o per la morte di questi se la lesione è causa prossima della morte, nei casi in cui concorrono le seguenti condizioni di fatto:

1. Quando, all'epoca dell'infortunio, sia il padrone, sia l'operaio, sono soggetti alle disposizioni di questa legge giusto le norme contenute nelle sezioni che seguono.

2. Quando, nel momento in cui avviene l'infortunio, l'operaio compie un lavoro che è conseguenza o incidentale allo incarico affidatogli.

3. Quando la lesione è conseguenza prossima dell'infortunio e non è causata dalla malizia dell'operaio.

Nei casi in cui concorrono le suesposte condizioni per ottenere indennizzi per danni causati da lesioni o da morte, il diritto alla liquidazione degli indennizzi stabilito dalle disposizioni di questa legge, costituirà l'esclusivo rimedio che si potrà esperire contro il padrone per tali lesioni o morte: in tutti gli altri casi la responsabilità del padrone non è in nessuna maniera modificata dalle disposizioni di questa e delle successive sezioni, ma sarà soggetta a quelle sancite nelle precedenti sezioni della presente legge.

SEZIONE 2394-5. — Le persone qui sotto elencate sono, ai termini della sezione precedente, i padroni soggetti alle disposizioni di questa legge:

1. Lo Stato e ciascuna contea, città, comune, villaggio e distretto scolastico in esso compreso.

2. Qualsiasi individuo, ditta e società privata (compresa qualsiasi società esercente servizi pubblici) che abbia ai propri servigi, a salario o a stipendio, qualsiasi persone in base a contratto esplicito o implicito, orale o scritto e che nel momento o prima dell'infortunio, a causa del quale viene chiesto un indennizzo ai termini della presente legge, abbia, nelle modalità prescritte nella sezione che segue, dichiarato di sottoporsi alle disposizioni di questa legge e che non abbia, precedentemente all'infortunio, fatta una dichiarazione in contrario nelle modalità diseguate dalla sezione seguente.

SEZIONE 2394-6. — Il padrone si sottopone alle disposizioni di questa legge registrando presso la commissione per gli infortuni industriali, di cui qui appresso, una dichiarazione scritta nella quale egli espressamente accetta le disposizioni di questa legge. La registrazione di questa dichiarazione avrà l'effetto di sottoporre il padrone che la fa alle disposizioni di questa legge e di qualsiasi modificazione di essa, ai sensi della sezione 2394-5, per il periodo di un anno dalla data della registrazione stessa, e, successivamente, senza alcun atto da parte dello interessato, per altri periodi ciascuno della durata di un anno, a meno che tale padrone, almeno sessanta giorni prima della scadenza del primo o di uno degli anni successivi, non registri nell'ufficio della commissione succitata un atto scritto in cui egli dichiara di ritirare la propria accettazione alle disposizioni della presente legge.

SEZIONE 2394-7. — Il termine « operaio » quale usato nella sezione 2394-4 di questa legge indica:

1. Qualsiasi individuo a servizio dello Stato o di qualsiasi contea, città, comune, villaggio o distretto scolastico in esso compreso il quale sia impiegato, in forza di nomina o contratto, a salario o a stipendio eccetto i funzionari dello Stato, della contea, città, comune, villaggio o distretto scolastico, beninteso che un individuo impiegato da un appaltatore il quale ha stipulato un contratto con lo Stato, città, comune, villaggio o distretto scolastico non verrà considerato quale un impiegato dello Stato, città, comune, villaggio o distretto scolastico che tale contratto ha stipulato.

2. Qualsiasi persona al servizio di un'altra in forza di contratto a stipendio o a salario, implicito o esplicito scritto o verbale, compresi gli stranieri ed anche i minorenni i quali, in base alle leggi del paese, hanno il permesso di lavorare (ed i quali, ai fini della successiva sezione di questa legge, saranno considerati alla stessa stregua degli operai adulti e quali persone capaci a contrattare), ma escluse tutte le persone l'impiego delle quali sia puramente casuale e non connesso allo svolgersi ordinario del traffico, degli affari, della professione o della occupazione del padrone.

SEZIONE 2394-8. — Qualsiasi operaio quale definito nel paragrafo 1 della sezione precedente sarà soggetto alle disposizioni di questa legge e delle sue modificazioni. Qualsiasi operaio quale definito nel paragrafo 2 della sezione precedente sarà reputato soggetto alle disposizioni di questa legge ai sensi della Sezione 2394-4 e di qualsiasi sua modificazione, se nel momento in cui occorre l'infortunio in conseguenza del quale viene chiesto l'indennizzo:

1. Il padrone convenuto è soggetto alle disposizioni di questa legge, se tale fatto sia noto o no all'operaio attore.

2. L'operaio attore non abbia — nel momento di accettare il contratto d'impiego esplicito, implicito, orale o scritto — notificato in iscritto al padrone che egli preferisce di non esser soggetto alle disposizioni di questa legge ovvero, nei casi in cui tale contratto di impiego sia stato fatto prima che il padrone accettasse le disposizioni di questa legge, egli (operaio attore) abbia notificato in iscritto al proprio padrone che egli opta a favore delle disposizioni di questa legge, oppure nel caso in cui detto operaio, senza procedere a nessuna delle due accennate notificazioni, sia rimasto al servizio del padrone per trenta giorni consecutivi alla registrazione, da parte del padrone, della dichiarazione di opzione a favore delle disposizioni di questa legge, fatta nell'ufficio della succitata commissione per gli infortuni industriali.

SEZIONE 2394-9. — Negli infortuni nei quali esista la responsabilità sancita dalla presente legge, essa implica:

1. L'assistenza medica e chirurgica, le medicine, i preparati, ogni rifornimento chirurgico e medico, le gruccioni e gli apparecchi che sieno necessari, per curare ed assistere l'infortunato, al momento in cui occorre l'infortunio e successivamente per il periodo di inabilità della vittima, ma non oltre i novanta giorni, il tutto dev'essere fornito dal padrone ed in caso di negligenza o di rifiuto da parte di questo ultimo egli sarà tenuto responsabile per le spese fatte al riguardo da o nell'interesse dell'operaio colpito da infortunio.

2. Nei casi in cui l'infortunio causa inabilità — un'indennità pagabile quale salario a partire dall'ottavo giorno seguente quello nel quale l'operaio è stato obbligato ad abbandonare il lavoro in conseguenza delle lesioni riportate e pagabile successivamente ogni settimana nelle misure qui sotto determinate:

a) In caso di inabilità totale il sessantacinque per cento del reddito medio settimanale durante il periodo di inabilità. Se questa è tale da render l'operaio non solo assolutamente inabile al lavoro ma anche inabile a curarsi senza l'assistenza di un infermiere, l'indennità, durante il periodo in cui è richiesta l'assistenza di un infermiere dopo i primi novanta giorni, al cento per cento del reddito medio settimanale;

b) In caso di inabilità parziale il sessantacinque per cento della perdita settimanale di salario durante il periodo di tale inabilità.

c) Nel caso che l'inabilità causata dall'infortunio sia in alcuni periodi totale in altri parziale, l'indennità settimanale in tali periodi di totale o parziale inabilità, sarà pagata nelle misure specificate rispettivamente nei paragrafi a) e) b) di questa sezione.

d) Le disposizioni contenute nei paragrafi a) b) c) d) di questa sezione sono soggette alle seguenti limitazioni:

La somma totale delle indennità per inabilità derivate dallo stesso infortunio da pagarsi allo stesso operaio, non potrà mai esser superiore a quattro volte il reddito medio annuale di tale operaio.

Il periodo totale durante il quale viene pagata l'indennità non potrà in nessun caso superare quindici anni dalla data dell'infortunio.

L'indennità settimanale dovutane l'ottavo giorno dopo il dì in cui l'operaio fu costretto ad abbandonare il lavoro, in conseguenza

dell'infortunio, può esser trattenuta fino al ventinovesimo giorno successivo al dì dell'abbandono del lavoro: se a tale epoca l'operaio è guarito ed è abile al lavoro, l'indennità non sarà liquidabile; se invece l'inabilità al lavoro sussiste l'indennità sarà aggiunta a quella settimanale dovuta nel ventinovesimo giorno di inabilità e sarà pagata insieme a questa.

Nessuna indennità sarà liquidabile se il periodo di inabilità non dura più di una settimana dal giorno in cui l'operaio lascia il lavoro in conseguenza delle lesioni da lui riportate.

3. La morte della vittima dell'infortunio non modifica gli obblighi del padrone, specificati nei paragrafi 1 e 2 di questa sezione per quanto concerne il pagamento di quelle indennità che al momento in cui occorre la morte sieno divenute liquidabili, ma la morte rappresenta il termine del periodo di inabilità ed il padrone sarà tenuto a pagare, invece delle indennità per inabilità, le seguenti sovvenzioni:

a) Nei casi in cui la vittima dell'infortunio lasci una o più persone che erano sostenute interamente da lui, la sovvenzione deve esser sufficiente a formare, insieme alle indennità già pagate o pagabili all'epoca della morte, una somma pari a quattro volte il reddito medio annuale dell'operaio morto — salvo restando gli obblighi sanciti nel paragrafo 1 di questa sezione. La sovvenzione sarà pagabile in rate settimanali, pari al salario settimanale che percepiva la vittima, a meno che la Commissione non ne disponga il pagamento in una sola rata;

b) Nei casi in cui la vittima dell'infortunio non lasci nessuno, interamente sostenuto da lui, ma lasci invece una o più persone che erano parzialmente sostenute dal suo lavoro, la sovvenzione sarà pari ad una percentuale del quadruplo del reddito medio annuale eguale alla percentuale che rappresentava, sul reddito medio annuale della vittima, la somma media annuale che questa dava alla persona da lui parzialmente sostenuta. La sovvenzione sarà pagabile in rate settimanali corrispondenti in ammontare al salario settimanale dell'operaio morto, beninteso che la somma totale delle indennità per lesioni e per morte (esclusi i benefici prescritti nel paragrafo 1 di questa sezione) non può eccedere il quadruplo del reddito medio annuale dell'operaio morto.

c) La responsabilità del pagamento delle sovvenzioni in seguito a morte stabilite nei paragrafi a) e b) esiste soltanto quando l'infortunio è causa prossima della morte dell'operaio; beninteso che se l'infortunio è causa prossima di inabilità permanente e la morte è provocata da qualche altra causa prima che scada il termine di pagamento della indennità per inabilità, la sovvenzione per morte deve esser pari a quella dovuta nel caso in cui l'infortunio sia la causa prossima della morte. Se l'infortunio è causa prossima di inabilità parziale permanente e la vittima muore per qualche altra causa prima che cessi il periodo di pagamento dell'indennità per inabilità, il padrone è obbligato a pagare una percentuale delle sovvenzioni per morte, stabilite nei paragrafi a) e b) che compensi equamente la diminuzione nella capacità di guadagno, nel lavoro in cui era occupato l'operaio al tempo dell'infortunio, causata dalla parziale inabilità permanente da questo provocata.

d) Nel caso in cui la vittima dell'infortunio muore senza lasciar nessuna persona che era da lui sostenuta e la causa prossima della sua morte è l'infortunio, la sovvenzione consisterà di una ragionevole somma per coprire le spese di funerale, mai superiore a dollari 100.

SEZIONE 2394-10. — Il reddito settimanale del quale si fa cenno nella sezione 2394-9 deve consistere della cinquantaduesima parte del reddito medio annuale dell'operaio: e questo deve esser calcolato in misura non inferiore a dollari 375 nè superiore a dollari 750. Infra questi limiti il reddito settimanale deve essere determinato come segue:

a) Se l'operaio vittima dell'infortunio è stato occupato nel lavoro che compiva quando avvenne l'infortunio — sia con lo stesso o con diversi padroni — per l'intero anno precedente il giorno dell'infortunio, il suo reddito medio annuale sarà formato moltiplicando per trecento il salario medio giornaliero da lui ricevuto nelle giornate in cui ha lavorato.

b) Se la vittima dell'infortunio non è stato occupato per un anno al lavoro in cui si trovava quando è occorso l'infortunio, il suo reddito medio annuale sarà formato moltiplicando per trecento il salario quotidiano medio che un operaio della stessa classe avrebbe guadagnato nelle giornate di lavoro lavorando per un anno nello stesso o simile officio o ufficio della stessa o vicina località.

c) Nei casi in cui i metodi surriferiti non possano esser seguiti per determinare con equità il reddito medio annuale dell'operaio vittima dell'infortunio, il suo reddito medio annuale sarà calcolato in base ai precedenti guadagni di lui e degli altri operai occupati nello stesso lavoro o in lavori simili nella stessa località o in una località vicina.

d) Il fatto che la vittima dell'infortunio abbia precedentemente sofferto d'inabilità al lavoro, ovvero abbia ricevute delle indennità, non gli impedisce di ricevere indennità per successive lesioni da lui riportate e non esime il padrone dal pagare la sovvenzione in caso di morte, ma l'indennità per il susseguente infortunio o per la morte consisterà di una somma la quale rappresenti ragionevolmente l'annuale capacità produttiva dell'operaio all'epoca dell'ultimo infortunio e sarà determinata in base alle limitazioni stabilite nei paragrafi precedenti di questa sessione.

2. La perdita settimanale di salario, di cui nella sezione 2394-9, consisterà di quella percentuale del reddito medio settimanale della vittima dell'infortunio che rappresenti equamente il grado di diminuzione nella capacità produttiva dell'operaio nel lavoro in cui egli era occupato al tempo in cui avvenne l'infortunio, ed essa sarà determinata in relazione alla natura ed importanza delle lesioni riportate dall'infortunato.

3. Ai termini della presente legge le persone qui sotto elencate sono considerate quale esclusivamente e interamente a carico dell'operaio che muoia in seguito ad infortunio sul lavoro.

a) La moglie che viva con il marito all'epoca della sua morte.

b) Il marito che viva con la moglie all'epoca della di lei morte.

c) Il o i figli di età inferiore ai 18 anni (o di età maggiore, ma incapaci fisicamente o mentalmente a guadagnare la vita) che vivano con il genitore colpito da infortunio all'epoca della di lui morte e nel caso in cui non sopravviva l'altro genitore. Nei casi in cui i figli siano diversi la sovvenzione per morte dovrà esser divisa fra loro in rate eguali.

In tutti gli altri casi la questione di intera o parziale dipendenza economica da parte della vittima dell'infortunio sarà determinata in base ad una indagine di fatto se essa sarà possibile all'epoca della

morte dell'infortunato ed in tali casi se vi sono diverse persone interamente dipendenti dall'infortunato la sovvenzione sarà divisa fra loro in parti eguali ad esclusione completa delle persone parzialmente dipendenti. Se vi sono diverse persone parzialmente dipendenti dall'operaio morto la sovvenzione sarà divisa fra loro in proporzione della misura in cui ciascuna di essa era mantenuta dal deceduto.

4. Nessun individuo sarà considerato dipendente dall'operaio vittima dell'infortunio, che non sia membro della famiglia di lui od abbia con lui relazione di marito o vedova o discendente o ascendente diretto o fratello o sorella.

5. Le questioni relative alle persone che debbono esser considerate economicamente dipendenti dalla vittima dell'infortunio ed alla misura della loro dipendenza ed al loro diritto a ricevere indennità, debbono essere determinate al momento in cui avviene l'infortunio e non si terrà conto di alcun cambiamento che potrà occorrere successivamente al riguardo. La sovvenzione dovuta in seguito alla morte dello infortunato sarà liquidabile ed esigibile direttamente dal o dai parenti che ad essa hanno diritto o dai loro curatori o amministratori beninteso che in caso di morte di un parente, il diritto del quale a ricevere indennizzo è stato già riconosciuto, quella parte della sovvenzione che non gli è stata pagata sarà liquidabile ed esigibile dal suo personale rappresentante. Il fatto di essere straniero non residente non esclude alcuna persona dall'essere considerata quale dipendente dell'operaio morto.

6. Nessuna persona dipendente da un operaio vittima di infortunio sarà ritenuta, durante la vita di questo operaio, parte interessata in qualsiasi trattativa per transazione da lui iniziata, ovvero in qualsiasi procedimento da lui intentato per il riconoscimento dei suoi diritti o per l'esazione della indennità spettantegli.

SEZIONE 2394-11. — Nessuna azione intentata allo scopo di liquidare indennità in base alla presente legge potrà esser sostenuta a meno che la parte interessata non abbia — nei trenta giorni successivi al dì in cui è occorso l'infortunio, causa dei danni per i quali essa chiede rivalsa — notificato un atto nel quale deve esser specificato il nome e l'indirizzo dell'attore leso, l'ora ed il posto dell'infortunio, la natura delle lesioni riportate. L'atto deve esser firmato dalla vittima dell'infortunio o, in caso della di lui morte, dal suo erede e deve esser notificato al padrone sia lasciandone una copia nelle sue mani, sia spedendo una copia per mezzo di raccomandata postale all'indirizzo del suo ufficio, o della sua residenza. La spedizione per raccomandata postale avrà valore di consegna diretta. Resta però stabilito che qualsiasi pagamento di indennizzo fatto dal padrone in base a questa legge nei trenta giorni successivi all'infortunio varrà quale notificazione dell'atto sopra accennato e che la negligenza da parte dell'operaio nel fare questa notificazione, oppure qualsiasi deficienza o errore nell'atto notificato non impedirà la liquidazione della indennità se resta accertato, nel successivo procedimento, che il fatto è occorso senza espressa intenzione dell'interessato e che questi non ha avuto lo scopo di ingannare il padrone e che quest'ultimo, di fatto, non venne ingannato. Resta inoltre stabilito che il diritto a ricevere qualsiasi indennità decade nel

caso in cui, nei due anni successivi all'infortunio, non venga notificato l'atto di cui sopra o non venga pagata alcuna indennità.

SEZIONE 2394-12. — In tutti i casi in cui esiste il diritto ad una indennità in seguito ad un infortunio, l'operaio che ne è rimasto vittima deve, dietro richiesta scritta del padrone, sottomettersi di tanto in tanto alla visita di un medico esercente incaricato e pagato dal padrone e di qualsiasi medico esercente scelto dalla succitata commissione per gli infortuni industriali. L'operaio ha diritto a far presenziare alla visita di questo medico, un medico proprio da lui incaricato e pagato. Fintanto che l'operaio rifiuta, dopo esserne stato richiesto per iscritto dal padrone, di sottomettersi a tale visita o in qualsiasi modo ostacoli l'esame del medico, egli non potrà intentare o mantenere alcuna azione per l'esazione della indennità spettantegli, e se egli rifiuta di sottoporsi alla visita medica ordinata dalla commissione per gli infortuni industriali o da un membro o ispettore di questa, egli perderà il diritto di ricevere l'indennità settimanale. Qualsiasi medico che visiti l'operaio o sia presente alla visita, può esser chiamato ad attestare i risultati di essa.

SEZIONE 2394-13. — È istituita una Commissione che sarà nota quale « Commissione per gli infortuni industriali ». Il Commissario del Lavoro e della statistica industriale sarà *ex-officio* membro di tale Commissione; egli ha diritto di deputare il vice-Commissario ad agire in sua vece. Nei trenta giorni successivi alla approvazione di questa legge il Governatore, con il consiglio ed il consenso del Senato, nominerà un membro che resterà in carica per due anni ed un altro che funzionerà per quattro anni. In seguito i due membri della Commissione verranno nominati e riconfermati per termini di quattro anni ciascuno. In caso di vacanza di un posto il nuovo nominato resterà in carica fino alla scadenza del termine del membro che egli sostituisce. Ogni membro della Commissione, prima di entrare in carica, deve prestare il giuramento prescritto dalla Costituzione. La Commissione decide a maggioranza di voti e qualsiasi decisione presa a maggioranza sarà valida. In caso di vacanza di un posto gli altri due membri della Commissione eserciteranno le funzioni ed avranno i pieni poteri concessi alla Commissione fino a che il posto vacante non verrà coperto. Ciascun membro della Commissione, compreso il succitato Commissario, riceverà uno stipendio annuale di dollari 5.000. Questo stipendio, per quanto riguarda il Commissario del lavoro e della statistica industriale, rappresenterà l'intero compenso per i suoi servigi quale Commissario del lavoro e della statistica industriale.

SEZIONE 2394-14. — La Commissione si costituisce con lo scegliere uno dei propri membri quale presidente. Con le limitazioni prescritte nella presente legge essa potrà adottare regole proprie di procedura e cambiarle di tanto in tanto a sua discrezione. La Commissione quando lo ritiene necessario ed allo scopo di sollecitare il disbrigo dei propri lavori, è autorizzata a impiegare i servigi di uno o più esperti ispettori per quel periodo di tempo che sia ritenuto sufficiente allo scopo. Avrà anche facoltà di nominare un segretario e gli impiegati che riterrà necessari. Ad essa è devoluta la facoltà di determinare i

compensi per questi impiegati. Essa dovrà avere un proprio suggello per l'autenticazione dei suoi ordini, delle sue decisioni e dei suoi procedimenti e su questo dovranno essere incise le seguenti parole: « *Commissione per gli infortuni industriali - Wisconsin-Suggello* ». Essa dovrà avere il proprio ufficio in Campidoglio — palazzo del governo — e dovrà avere dal soprintendente del demanio pubblico la concessione dell'uso dei locali, della mobilia e degli oggetti di cancelleria necessari. I membri della Commissione e gli impiegati di essa avranno diritto a ricevere dallo Stato il rimborso delle spese da essi sostenute nei viaggi che dovranno fare per il disbrigo delle mansioni a loro affidate; ma per ottenere questo rimborso essi dovranno fare apposita dichiarazione giurata ed avere l'approvazione del presidente della Commissione stessa. Gli stipendi e le spese autorizzate dalla presente legge saranno pagate sui fondi dello Stato e dovranno esser controllate come qualsiasi altra spesa di Stato.

SEZIONE 2394-15. — Qualsiasi questione o controversia relativa ad indennità stabilite dalla presente legge dovrà essere sottoposta alla decisione di questa Commissione per gli infortuni industriali, con le modalità ed agli effetti di questa legge. Qualsiasi transazione di diritti ad indennizzi riconosciuti da questa legge è soggetta ad essere esaminata, annullata, modificata o confermata dalla Commissione in seguito ad analoga richiesta avanzata non oltre un anno dalla data della transazione stessa.

SEZIONE 2394-16. — In seguito a richiesta in iscritto di qualsiasi parte interessata la Commissione fisserà — non oltre i quaranta giorni dalla data della richiesta — un'udienza per la discussione della questione. Nella richiesta dovrà esser fatta menzione del carattere del reclamo che si avanza e della questione o controversia che si vuole decisa. La Commissione notificherà a tutte le persone interessate, per lo meno dieci giorni prima della data fissata per l'udienza, copia della richiesta ricevuta. La Commissione potrà, a sua discrezione, differire la discussione della domanda e l'udienza potrà esser tenuta dove la Commissione lo crede più opportuno. Ciascuna parte interessata avrà diritto ad esser presente all'udienza, sia di persona, sia a mezzo di procuratore o di altro agente, e di presentare le testimonianze che crede pertinenti al caso; ma la Commissione avrà facoltà di procedere anche senza avvertire le parti, ad esami testimoniali, a sopralluoghi, o all'ispezione di registri e libri-salari a mezzo di periti, da essa nominati, e potrà ordinare di tanto in tanto l'esame medico dell'operaio che chiede l'indennizzo. Le testimonianze in tal modo prese e gli esami così fatti dovranno essere riferiti alla Commissione perchè prenda la decisione finale. La Commissione o qualsiasi membro di essa o ispettore avrà facoltà ed autorità di spiccare mandati di comparizione, di citare testimoni o le parti interessate, di richiedere la presentazione di registri, carte o documenti e di accettare giuramenti. I tribunali di circuito di qualsiasi contea sono incaricati dell'esecuzione dei mandati e degli ordini della Commissione.

SEZIONE 2394-17. — Dopo l'udienza finale la Commissione dovrà stendere e registrare le proprie conclusioni e la sua sentenza nella

quale dovranno esser determinati i diritti riconosciuti alle parti. Pendente la decisione di qualsiasi questione o controversia la Commissione avrà facoltà di ordinare il pagamento di parte o di tutta la indennità che è o può esser dovuta, purchè la parte che deve pagarla non si opponga in buona fede infra i dieci giorni dalla notificazione dell'atto che fissa la data dell'udienza, e se il pagamento non viene eseguito in base all'ordine emesso, i fatti relativi alla responsabilità per tale pagamento e la determinazione della Commissione dei diritti delle parti, saranno compresi e costituiranno una parte delle conclusioni e della sentenza della Commissione, la quale avrà facoltà di imporre per la negligenza nella esecuzione dell'ordine dato, un'ammenda non superiore al venticinque per cento di qualsiasi ammontare che non sia stato pagato come ordinato dalla Commissione stessa.

SEZIONE 2394-18. — Ciascuna parte interessata può presentare al Tribunale di circuito di qualsiasi contea una copia autenticata della decisione della Commissione, in seguito a che il Tribunale deve emettere analoga sentenza, la quale, a meno che non sia annullata con le modalità più sotto prescritte, avrà la stessa forza come se pronunciata in seguito a regolare procedimento, svolto innanzi a detto Tribunale, e dovrà, con gli identici effetti, essere registrata ed eseguita.

SEZIONE 2394-19. — Gli accertamenti di fatto da parte della Commissione nell'esercizio delle proprie funzioni, salvo che sieno fraudolenti, sono inappellabili ed il lodo della Commissione — anche nel caso che questa non abbia emessa nessuna sentenza — potrà essere sottoposto a revisione soltanto con le modalità e per le ragioni qui appresso specificate. Nei venti giorni dalla data di emissione del lodo qualsiasi parte lesa può intentare — dinanzi al Tribunale di circuito della contea Dane — un'azione contro la Commissione e chiedere la revisione del lodo. La parte istante dovrà notificare questa azione alla parte contraria che sarà considerata quale convenuta. L'attore, insieme alla citazione, dovrà notificare, alle parti interessate un atto in cui vengano specificate le ragioni per le quali si chiede la revisione del lodo. La notificazione al segretario o a qualsiasi membro della Commissione sarà ritenuta sufficiente ai termini della legge. La Commissione dovrà notificare la propria risposta nei venti giorni successivi alla data della citazione e negli stessi termini l'altra parte può notificare la sua risposta. Insieme alla sua risposta la Commissione dovrà inviare al detto Tribunale tutti i documenti, le carte relative alla controversia e le testimonianze raccolte al riguardo e le sue conclusioni e compromessi. In seguito, e ad istanza di qualsiasi parte interessata, potrà essere fissata un'udienza per la discussione, previa notificazione alla parte contraria, dieci giorni precedenti alla data stabilita per l'udienza. Quest'ultima disposizione è condizionata alle disposizioni di legge relative al cambiamento di sede del Tribunale ovvero al cambiamento del giudice. In seguito alla udienza il Tribunale può confermare o annullare il lodo della Commissione e qualsiasi sentenza sia stata emessa in base ad esso, ma il detto lodo potrà essere annullato unicamente per i seguenti motivi:

1. Eccesso di potere o incompetenza della Commissione.
2. Frode.

3. Insufficienza delle circostanze di fatto (a giustificare il lodo emesso).

SEZIONE 2394-20. — Nell'annullare il lodo il Tribunale può rinviare la causa e restituire i documenti alla Commissione per un ulteriore procedimento oppure può emettere una propria sentenza su conclusioni proprie, come sarà richiesto dalla natura della controversia. Un estratto del giudizio pronunziato dal Tribunale in seguito alla revisione del lodo dovrà esser registrato a lato di qualsiasi sentenza che sia stata eventualmente pronunziata prima sullo stesso lodo e copie di questo estratto possono esser chieste e rilasciate allo scopo di registrarle presso le Corti di altre contee.

SEZIONE 2394-21. — La Commissione o qualsiasi parte lesa dalla sentenza emessa nel giudizio di revisione di qualsiasi lodo può appellarsi, nei termini e con le modalità prescritte per gli appelli sugli ordini dei Tribunali di circuito; ma questi appelli dovranno essere iscritti nel ruolo della Corte Suprema e saranno discussi come le cause di Stato che trovansi sullo stesso ruolo.

SEZIONE 2394-22. — Nessuna tassa verrà esatta dal cancelliere di qualsiasi Tribunale a compenso dei servigi prestati in forza della presente legge, eccetto che per la registrazione delle sentenze e per il rilascio di copie autenticate delle stesse. Nei procedimenti di revisione dei lodi l'addebito delle spese sarà fatto a carico delle parti a discrezione del Tribunale, ma nessuna spesa dovrà essere addebitata alla Commissione per gli infortuni industriali. In qualsiasi azione per la revisione di un lodo e nelle cause di appello alla Corte Suprema il procuratore generale avrà il dovere di comparire personalmente o a mezzo di un sostituto, in rappresentanza della Commissione, indipendentemente dalla costituzione di qualsiasi altra parte. A meno che non sia stato precedentemente autorizzato dalla Commissione, non verrà concesso sequestro di alcuna somma o ordine di esecuzione di contratto di garanzia o pagamento di compensi condizionati al successo della causa (*contingent fees*) a favore di avvocati nei casi in cui tali compensi, compresa ogni spesa eventualmente fatta per l'esazione degli stessi compensi, superano il dieci per cento della somma totale ottenuta in transazione dalla parte rappresentata dall'avvocato creditore o dello ammontare concesso nel lodo, nella sentenza o già ricevuto quale indennità dalla parte interessata.

SEZIONE 2394-23. — Nessun diritto per indennità dovute in base a questa legge potrà essere ceduto prima del pagamento delle indennità stesse. Come pure nessun diritto per indennità dovute in base a questa legge o nessuna indennità concessa, giudicata o liquidata può essere sequestrata per pagamento di debiti della parte interessata.

SEZIONE 2394-24. — Il diritto di rivalsa per danni sofferti in seguito a lesioni o a morte dovuta ad infortunio sul lavoro avrà la preferenza su qualsiasi altro credito contro il patrimonio del padrone dell'operaio infortunato, ad eccezione dei crediti rappresentati da eventuali sentenze o lodi pronunziati per infortuni precedenti.

SEZIONE 2394-25. — L'inizio di qualsiasi azione contro un padrone per rivalsa di danni sofferti in seguito ad infortuni vale quale cessione da parte dell'operaio vittima dell'infortunio a favore del padrone convenuto di qualsiasi altro diritto che egli (operaio) possa eventualmente avere contro qualsiasi altra persona per la stessa causa, ed il padrone avrà facoltà di citare in nome proprio questi terzi responsabili.

SEZIONE 2394-26. — Nessuna parte di questa legge potrà in alcun modo modificare l'organizzazione di qualsiasi società di assicurazione mutua o di altro carattere o qualsiasi contratto già esistente per l'assicurazione del padrone contro i rischi degli infortuni dei suoi operai, ovvero il diritto del padrone di assicurarsi in tutto o in parte contro tali rischi o a garanzia delle responsabilità sancite nella presente legge, oppure il diritto del padrone di provvedere al pagamento di indennità, oltre quelle stabilite nella presente legge, a favore dei suoi operai colpiti da infortuni a mezzo di società di assicurazioni mutue o di altro carattere o mediante accordi con i propri operai o con altri modi.

Resta però stabilito che le responsabilità definite nella presente legge non potranno in alcun modo essere limitate o modificate da qualsiasi assicurazione, contribuzione o sovvenzione dovuta, oppure ricevuta dalla persona che ha diritto alle indennità stabilite da questa legge e questa persona avrà il diritto di percepirle, indipendentemente da qualsiasi altra assicurazione o contratto, direttamente dal padrone, ed inoltre avrà il diritto di citare, in nome proprio e con le modalità prescritte da questa legge, qualsiasi Compagnia di assicurazione la quale abbia in tutto o in parte assunti i rischi derivanti dalla presente legge. Il pagamento, in tutto o in parte, delle indennità stabilite da questa legge sia da parte del padrone sia da parte di una Compagnia di assicurazione, impedirà alla parte interessata di esigere la stessa somma un'altra volta. Il pagamento della indennità all'operaio o a chi lo rappresenta sia da parte del padrone sia da parte della Compagnia di assicurazione, sarà soggetto, per quanto riguarda i rapporti fra padrone e Compagnia di assicurazione, alle condizioni stabilite nel contratto di assicurazione.

SEZIONE 2394-27. — Qualsiasi contratto di assicurazione per il pagamento delle indennità stabilite in questa legge o a garanzia dei rischi da essa derivanti è soggetto alle disposizioni della presente legge e ogni clausola contraria a queste è nulla e senza effetti. Nessuna Compagnia di assicurazione potrà fare contratti del genere summenzionato a meno che non sia stata autorizzata dal Commissario delle assicurazioni a norma di legge. Ai fini di questa legge ciascun operaio o impiegato rappresenta un rischio distinto ai sensi della sezione 1898-d. delle leggi generali.

SEZIONE 2394-28. — Qualsiasi padrone il quale sia soggetto alle responsabilità sancite dalla presente legge può esserne esentato con l'approvazione della Commissione per gli infortuni industriali nei modi seguenti:

1. Depositando il valore attuale della somma totale di indennità non pagate e per le quali egli è responsabile in quella banca di questo Stato che verrà indicata dall'operaio vittima dell'infortunio o,

in caso della morte di questi, dal suo rappresentante o in mancanza di tale designazione nei dieci giorni successivi all'invio all'operaio di un analogo avviso da parte del padrone, in quella banca di questo Stato che verrà indicata dalla Commissione, oppure

2. acquistando una polizza di rendita differita, con le restrizioni stabilite dalla legge, da qualsiasi Compagnia di assicurazione autorizzata ad agire in questo Stato la quale venga indicata dall'operaio interessato o dal suo rappresentante oppure dalla Commissione, come disposto nel paragrafo 1 di questa sezione.

SEZIONE 2394-29. — La Commissione farà stampare e distribuirà gratuitamente a qualsiasi padrone od operaio quei moduli che essa riterrà utili allo scopo di facilitare o estendere l'applicazione di questa legge; terrà un apposito registro nel quale saranno annotati i nomi dei padroni che avranno optato a favore di questa legge, ed un registro separato nel quale saranno segnati i nomi di quei padroni che avranno ritirata la dichiarazione di opzione; altri registri nei quali saranno annotati tutti gli ordini ed i lodi emessi dalla Commissione e qualsiasi altro libro o registro che sia ritenuto utile per l'efficace ed esatta applicazione di questa legge, tutti questi libri e carte da essere conservate nell'ufficio della Commissione. In seguito alla registrazione, da parte di un padrone, della dichiarazione della sua opzione a favore di questa legge la Commissione informerà del fatto tutti i dipendenti di detto padrone mediante affissione di appositi avvisi in diversi posti ben visibili dell'ufficio, officina o negozio del padrone o mediante apposite pubblicazioni o in quelle altre maniere che saranno ritenute più efficaci dalla Commissione stessa e nello stesso modo la Commissione avrà cura di render pubblico l'eventuale ritiro da parte del padrone di tale dichiarazione di opzione. Però la mancanza o insufficienza di queste pubblicazioni non inficia la presunzione legale della conoscenza, da parte dei dipendenti del padrone, della registrazione sia della dichiarazione di opzione sia del ritiro di essa.

SEZIONE 2394-30. — Una somma sufficiente ad applicare questa legge viene, con la presente, stanziata sui fondi del tesoro non altrimenti riservati ad altri scopi.

SEZIONE 2394-31. — Qualsiasi legge o parte di legge incompatibile con le disposizioni di questa legge viene abrogata e sostituita dalla presente.

SEZIONE 2394-32. — Il Parlamento intende che la condizione menzionata nel paragrafo 2 della sezione 2394-1 di questa legge sia separabile dalle altre disposizioni contenute in questa legge e così anche quella parte della sezione 2394-1 che segue il paragrafo 2 sia egualmente separabile dal resto della legge, cosicchè qualsiasi parte di tale paragrafo o tutto il paragrafo o quella parte che segue il paragrafo 2 può essere annullata senza conseguenza per il resto delle disposizioni della legge.

Le disposizioni contenute dalla sezione 2394-3 alla sezione 2394-34 inclusa entreranno in vigore e saranno applicabili dalla data di approvazione e pubblicazione di questa legge e l'intera legge entrerà in vigore dal 1° settembre 1911.

Notizie varie

Sui lavori legislativi in materia di immigrazione presentati al Congresso Federale in Washington.

A tutto giugno del corrente anno risultavano presentati al Congresso federale i seguenti progetti in materia di immigrazione:

a) Alla Camera dei Rappresentanti:

1. Progetto Gardner, 4 aprile.
2. Progetto Austin, 4 aprile.
3. Progetto Hayes, 13 aprile.
4. Progetto Burnett, 29 aprile.

b) Al Senato:

1. Progetto Overman, 6 aprile.
2. Progetto Watson, 15 maggio.

Nessuno di questi disegni di legge ha portata « generale », vale a dire nessuno rappresenta, sul genere di quello proposto dal Commissario generale dell'immigrazione, in appendice al suo ultimo rapporto annuale, una revisione completa dell'attuale legislazione in materia, mentre quello Watson, ad es., si limita solo a proporre l'aumento della *head tax* (tassa d'entrata) a cento dollari, e quello Gardner riguarda solo l'esclusione degli analfabeti.

L'intonazione di codesti progetti è spiccatamente restrittiva. Tutti, ad eccezione di quello Watson già citato, contengono la clausola dell'esclusione degli analfabeti, con temperamenti più o meno liberali per il caso, specialmente, di genitori richiamati negli Stati Uniti da residenti stranieri.

Gioverà dare qualche cenno su taluno dei menzionati progetti.

Il progetto Austin è caratteristico perchè, fra le categorie escludibili, comprende espressamente, oltre gli individui che abbiano commesso crimini o delitti, i « membri della cosiddetta *Mano nera* ».

Il nuovo progetto Hayes è su per giù la riproduzione di quello già presentato l'anno scorso e che suscitò tanto clamore. Esso eleva la tassa d'entrata da 4 a 10 dollari; esclude, con qualche limitazione, gli analfabeti; impone alle Compagnie di navigazione multe di 300 dollari per ogni emigrante la cui inammissibilità sia possibile accertare mediante esame medico prima dell'imbarco; commina la deportazione degli stranieri che qui siano colpiti da determinate condanne; esclude tutte le donne sotto i 20 anni non accompagnate da genitori, e finalmente impone l'obbligo agli stranieri immigrati di un *certificato di residenza* (costituito in documento d'identità personale, mediante fotografie autenticate dal Dipartimento del Commercio e del Lavoro), sotto pena di espulsione per chi ne fosse privo. Esenti da questa disposizione dovrebbero solo essere i professori, studenti, commercianti, banchieri, giornalisti e turisti, i quali peraltro dovrebbero recarsi agli Stati

Uniti muniti di speciale permesso del proprio Governo, anch'esso accompagnato da fotografia etc. e autenticato da ufficiali degli Stati Uniti all'estero. Il progetto stabilisce da ultimo all'estero appositi rappresentanti per l'applicazione delle esposte disposizioni.

Il progetto Overman, anch'esso simile ad altri precedenti, ha in comune col disegno dell'on. Hayes, le prescrizioni sulla *head tax*, gli analfabeti, le donne sotto i 20 anni, la deportazione dei condannati (estesa anche agli stranieri che fossero dopo l'entrata colpiti da alienazione mentale per cause anteriori allo sbarco) e le multe alle Compagnie di navigazione. In aggiunta prescrive il possesso individuale per ogni emigrante, di 25 dollari; la presentazione di un certificato dimostrante la condotta e i precedenti personali dell'emigrante; l'invio a bordo delle navi di ispettori per sorvegliare l'applicazione della legge; la condanna fino a due anni di carcere e successiva deportazione di tutti coloro che, una volta respinti dagli Stati Uniti, ritentassero la prova in elusione alla legge.

Più importante, anche per la persona del presentatore, che è il Presidente del nuovo Comitato d'Immigrazione della Camera dei Rappresentanti, è il progetto Burnett, anch'esso eminentemente restrittivo.

Quest'ultimo disegno esclude: gli analfabeti al di là dei 17 anni; gli emigranti di debole costituzione, che non siano bambini al di sotto dei 10 anni e accompagnati da genitori; gli stranieri di età superiore ai 18 anni che non posseggono 25 dollari a testa, se maschi, o 20 se femmine.

Per accertare se l'emigrante sappia leggere e scrivere si stabilisce nel progetto un apposito esame, in una qualunque lingua scelta dall'emigrante, compiuto sopra brani della Costituzione americana, comprendenti da trenta a quaranta parole. Degli emigranti di uno stesso vapòre, ognuno deve essere esaminato sopra un brano diverso.

La tassa d'entrata è portata, secondo il progetto, da 4 a 5 dollari. Nei porti d'imbarco all'estero sono stabiliti degli ispettori capi e assistenti ispettori, scelti, i primi, fra gli ufficiali medici della marina e preposti, nei porti esteri d'imbarco, all'esame degli emigranti diretti agli Stati Uniti, cui dovrebbe essere lasciata una regolare carta d'ispezione.

Quest'ultimo principio, quello cioè di una ispezione preventiva nei porti esteri di provenienza, è in gran parte nuovo e meritevole di un certo rilievo come quello che, a prescindere dalle questioni di diritto internazionale che involge, salvaguarda insieme gli interessi degli emigranti e dei paesi così di provenienza come di destinazione.

Di progetti in materie affini sono da menzionare uno dell'on. Kahn (Camera dei Rappresentanti, 17 aprile) che stabilisce delle pene per gli emigranti clandestini in connessione all'arruolamento del personale d'equipaggio; uno dell'on. Gore (Senato, 20 aprile) che stabilisce e rende obbligatorio un *registro americano* per le navi che trasportano emigranti; uno dell'on. Sulzer (Camera dei Rappresentanti, 4 aprile) per creare un Dipartimento del Lavoro, distinto da quello del Commercio, da cui dipenderebbero fra gli altri tutti i servizi dell'immigrazione.

L'attività dei Comitati d'immigrazione così della Camera dei Rappresentanti come del Senato è stata nella testè decorsa sessione straordinaria quasi nulla. Non v'era infatti alcuna ragionevole presunzione che il Congresso potesse in quello scorcio di sessione, occupato com'era in questioni gravi ed urgenti, aver agio di affrontare anche la complessa questione dell'immigrazione.

Resoconto del Congresso della Società americana di diritto internazionale tenuto a Washington.

L'*American Society of International Law*, di cui è presidente onorario il signor W. H. Taft e presidente effettivo il signor Elihu Root, ex segretario di Stato, ha tenuto il suo quinto Congresso annuale nei giorni 27-28 aprile 1911 a Washington, con l'intervento del Presidente Taft, del Giudice Capo della Corte Suprema e di altre Autorità (*).

Questo *meeting* si presentava particolarmente interessante, fra altro, in vista dei seguenti soggetti in esso trattati:

I — Fino a qual punto la posizione degli stranieri residenti negli Stati Uniti sia riconosciuta e protetta per diritto internazionale;

II — Principi governanti la legislazione nazionale concernente gli stranieri;

III — Ammissione e restrizioni all'ammissione degli stranieri;

IV — Espulsione degli stranieri;

V — Condizione dei residenti stranieri;

a) Diritto dello straniero di partecipare alla vita economica e sociale della comunità;

b) Partecipazione dello straniero alla vita politica della comunità;

c) Diritti degli stranieri nei tribunali nazionali;

d) Il diritto del Governo di imporre carichi e limitazioni agli stranieri per scopi di Governo, e cioè per il beneficio dell'intera comunità;

VI — L'effetto della clausola della nazione più favorita sulla condizione degli stranieri.

Circa l'andamento e i risultati delle discussioni, crediamo opportuno dare le seguenti brevi notizie avute per il tramite del « Congressional Information Bureau ».

(*) Il Direttore attivo della Società è il signor James Brown Scott, già Solicitor del Dipartimento di Stato che ora è pure il Direttore attivo della « Società per la pace » del signor Carnegie. La « Società per la pace » e la « Società Americana di diritto internazionale » svolgono azione armonica e parallela.

Le comunicazioni lette nel corso del Congresso si riferivano specialmente alla condizione degli stranieri, considerata da un punto di vista tecnico-legale. L'intonazione generale fu di simpatia per gli stranieri. Non s'intese discutere delle leggi d'immigrazione o della politica del Governo in materia, bensì dell'amministrazione ed attuazione delle leggi come esse sono.

Il signor Theodore Marburg di Baltimora fu quasi l'unico a insistere vivacemente sulla questione dell'immigrazione e la necessità di ulteriori istruzioni. Egli disse esser ormai tempo che gli Stati Uniti lasciassero da parte la nozione « sentimentale » che quello è il paese per gli oppressi e il riconoscimento, pur altamente etico, del cosiddetto diritto naturale dell'individuo alla vita, alla libertà e al raggiungimento della felicità, e che incominciassero invece a regolare le proprie leggi d'immigrazione dal punto di vista della utilità degli immigranti più come produttori che come consumatori. Egli lamentò inoltre che la grande maggioranza dell'immigrazione venga ora dall'Europa del Sud e che la percentuale degli immigranti provenienti dai paesi del Nord Europa sia quasi inghiottita dalla larga corrente di immigranti del mezzogiorno.

Al contrario, il prof. Charles N. Gregory mostrò particolar simpatia verso gli stranieri. Egli disse che la legge non stabilisce alcun « diritto di entrata » che possa esser affermato e sostenuto per mezzo dei tribunali e che, non rientrando i procedimenti per la deportazione nel campo penale, gli stranieri non beneficiano neanche della protezione accordata dalla Costituzione agli imputati di reato. Uno straniero può bensì richiedere di esser udito più volte per provare ch'egli non è persona compresa nelle categorie dei soggetti all'esclusione, ma, dopo un appello in via amministrativa al Dipartimento del Commercio e del Lavoro in Washington, non ha facoltà di ricorso ad alcuna Corte.

Speciale interesse presentò la comunicazione del signor Charles Hearl, Solicitor del Dipartimento del Commercio e del Lavoro, concernente l'ammissione e le restrizioni all'ammissione degli stranieri.

Il relatore dichiara essere suo intendimento di chiarire la condotta del Governo degli Stati Uniti per quanto riguarda l'ammissione ed esclusione degli stranieri e di considerare alcuni contrasti esistenti in dottrine giuridiche attinenti alla materia in esame.

Gli stranieri possono venire in un paese a gruppi, in correnti o in masse, per scopi d'indole permanente o temporanea. Il loro venire può essere spontaneo, assistito o coatto. Il loro carattere per rispetto all'età, razza, linguaggio, istruzione, ecc., può variare molto, ma, tuttavia essi possono, al loro giungere, trovare impedita l'entrata. Il diritto di qualunque Nazione a negare l'ammissione agli stranieri è in opposizione al diritto degli stranieri di andare dove vogliono e ai diritti eventualmente spettanti a Stati stranieri di vedere assicurata ai propri sudditi la libertà di ingresso nel territorio di potenze estere.

Le leggi delle nazioni possono interamente giustificare l'esclusione di stranieri che siano privi di risorse o inadatti e possono anche sancire l'esclusione di altri che sia dovuta solo a motivi di razza o credenza religiosa. Una potenza amica potrà essere acquiescente all'esclusione dei propri criminali, e invece risentirsi dell'esclusione dei propri commercianti e studenti.

Ventisei distinte classi di stranieri sono, per espressa disposizione di legge, escluse dagli Stati Uniti. La legislazione in materia incominciò nel 1875, e le disposizioni che da allora si succedettero dimostrarono chiaramente lo scopo così di aumentare il numero delle classi escludibili, come quello di meglio assicurare l'esclusione di classi già dichiarate inammissibili precedentemente. Ma fino a questo momento, l'immigrazione negli Stati Uniti, eccetto che per le classi espressamente specificate, è in generale non soggetta a restrizioni e forse, anzi, incoraggiata. Le disposizioni restrittive esistenti tuttavia hanno per intanto di tener lontana, come tengono lontana di fatto, gran quantità di individui.

La Corte Suprema ha ripetutamente sostenuto il diritto degli Stati Uniti a rifiutare l'ammissione agli stranieri.

Nessuna misura fu presa dagli Stati Uniti per l'esclusione persino dei criminali fino al 1875 e fu solo nel 1891, quando la questione fu posta sotto il controllo del Governo Federale, che una legge d'indole generale e comprensiva potè dirsi approvata per regolare l'immigrazione.

D'altra parte, fin dal 1864, su proposta del Presidente Lincoln, il Congresso approvò una legge per l'incoraggiamento dell'immigrazione. Le Costituzioni di molti Stati contenevano e contengono clausole nello stesso senso. Ed è sorprendente che molti Stati abbiano adottato leggi in favore dell'immigrazione ancora di recente. Leggi siffatte furono approvate dagli Stati del Delaware, New Hampshire, New Mexico, North Carolina, North Dakota, Wisconsin e Wyoming nel 1905; del Kentucky, Mississippi, Nevada, South Dakota, Tennessee nel 1907; della Louisiana, Maryland, New York e Virginia nel 1908; e del Missouri e forse di altri Stati nel 1909.

Il Giudice McLean nel 1849 diceva: L'incoraggiamento della immigrazione straniera fu una politica cara al nostro Governo al tempo della adozione della Costituzione. Ancora nel 1902, il signor Hay, Segretario di Stato scrisse: « Gli Stati Uniti danno il benvenuto ora, come lo hanno dato dagli inizi della fondazione del proprio Governo, alla immigrazione spontanea di tutti gli stranieri che si recano qui in condizioni adatte ad entrare a far parte del corpo politico del paese. Gli indigenti, i criminali, gli affetti da malattie incurabili o contagiose sono esclusi dai benefici dell'immigrazione solo quando possano costituire una fonte di pericolo o un peso per la comunità ».

Il diritto all'espatrio è pienamente riconosciuto. Gli Stati Uniti devono in gran parte ad esso la loro esistenza come nazione. Naturalizzazione implica espatrio e a sua volta espatrio implica naturalizzazione, nello stesso modo che emigrazione dal paese di origine. Il diritto di lasciare un paese implica il diritto di entrare in un altro. Ma il diritto di uno straniero ad entrare in uno Stato estero non può esser superiore al diritto dei cittadini di un paese al fatto che i benefici di cui godono non vengano compromessi dall'ammissione di estranei. L'individuo non è una persona « internazionale ». È soltanto mediante l'appartenenza a una nazione che gli individui godono i benefici delle leggi delle nazioni. La legge delle nazioni non considera il diritto degli stranieri in quanto individui ad essere ricevuti in una nazione diversa dalla propria e non limita il diritto degli Stati ad escludere gli stra-

nieri a propria discrezione. Questa la teoria; se questa dottrina sia poi giustificata è da discutere.

La facoltà di escludere è una conseguenza necessaria del principio di sovranità o indipendenza ed è basato sul diritto fondamentale di auto preservazione. Ogni volta che il benessere del paese possa essere pregiudicato dall'ammissione di stranieri, la facoltà di esclusione può e deve essere esercitata. Quando sia il caso di esercitarla, è questione di giudizio. Alcuni casi di esclusione possono apparire così oppressivi ed ingiusti da giustificare l'intervento da parte della nazione cui gli esclusi appartengono. È stato detto che se uno Stato escludesse tutti i sudditi di un determinato Stato solamente, ciò costituirebbe un atto di inimicizia contro il quale sarebbe ammissibile la ritorsione, e che, nell'assenza di uno stato di guerra, l'espulsione in massa di tutti gli stranieri appartenenti ad una o più nazionalità determinate non può essere giustificata se non in via di rappresaglia.

Un corpo autorevole come l'Istituto di diritto internazionale ha adottato e proposto una serie di regole, da seguirsi da tutte le nazioni, circa l'ammissione e l'espulsione degli stranieri, regole espressamente basate sulla considerazione che l'umanità e la giustizia riconoscono che nei limiti della sicurezza propria, gli Stati non devono esercitare il diritto di espulsione senza dare il dovuto peso ai diritti e alla libertà degli stranieri, sia che questi desiderino entrare nel loro territorio, sia che essi già vi si trovino. Fra le più importanti di queste regole possono esser menzionate le seguenti:

a) La libera entrata degli stranieri nel territorio di uno Stato civile non può esser proibita in una maniera generale e permanente ad eccezione che per motivi di pubblico benessere e assai gravi, per esempio, a motivo di una differenza fondamentale in costumi e civilizzazione, o di una pericolosa organizzazione o agglomeramento di stranieri richiedenti l'entrata in massa;

b) Gli Stati dovrebbero fissare, con leggi o regolamenti da notificarsi con congrua anticipazione sulla loro entrata in vigore, le norme governanti l'ammissione o il movimento degli stranieri;

c) Può rifiutarsi l'ammissione a qualunque straniero vagabondo o accattone, o affetto da malattia costituente minaccia alla pubblica salute o contro cui pesino forti sospetti di gravi infrazioni alla legge, commesse all'estero contro la vita e la sicurezza di individui o contro la proprietà e la pubblica fede.

Siffatti principii rispondono ugualmente ad esigenze razionali e morali. L'esclusione regolata da leggi definite previamente e opportunamente rese di pubblica ragione; il diritto di auto preservazione dello Stato ampiamente riconosciuto, ma d'altra parte la necessità che le sue misure di protezione a questo scopo mostrino un evidente rapporto con quel diritto; il diritto dell'individuo alla libertà personale riconosciuta anche, ma limitato dai diritti equivalenti di altri individui fatti valere attraverso i diritti dello Stato, le categorie di stranieri che uno Stato può legittimamente escludere specificatamente definite; sono tutti principii codesti larghi e illuminati. È bensì vero che essi mancano di quella sanzione che può essere invocata contro la violazione di diritti riconosciuti dalle leggi internazionali. Ma nessuna nazione che professi rispetto per la libertà individuale, che desideri di meritare

il buon volere di popolazioni amiche e che sia ansiosa di mantenere rispetto a sè stessa, può mostrare di ignorarle affatto. Nessuno in ogni modo, può dire che nel progresso dei tempi, siffatti principii od altri analoghi, non possano riuscire a trovar posto nel sistema legislativo che governa i rapporti fra le nazioni.

Resoconto della Conferenza tra i rappresentanti degli Stati del Sud degli Stati Uniti, sul lavoro dei fanciulli, tenuta in Atlanta (Georgia).

Nei giorni 25, 26 e 27 aprile 1911 venne tenuta in Atlanta (Georgia) la terza Conferenza annuale tra i rappresentanti degli Stati del Sud, per rendere uniformi le leggi che regolano il lavoro dei fanciulli. Detta Conferenza venne presieduta dall'on. J. M. Brown, Governatore dello Stato della Georgia.

Dai diversi rappresentanti vennero fatte le seguenti proposte:

1. L'età minima dei fanciulli per poter essere impiegati al lavoro, dovrà essere portata a 14 anni d'età, fatta eccezione per quelli impiegati in lavori agricoli o domestici.

2. Nessun fanciullo sotto i 16 anni d'età potrà essere impiegato nelle miniere o nelle cave od in altra occupazione pericolosa.

3. Nessun fanciullo sotto i 16 anni o fanciulla sotto i 18 anni d'età potranno essere impiegati nei lavori domestici o agricoli, prima delle ore 7 del mattino e dopo le ore 6 della sera.

Fanno seguito altre proposte di ordine amministrativo.

Proposte interessantissime in riguardo alla nostra immigrazione, perchè molti fanciulli italiani sono impiegati nei *cotton mills*, nella manifatturazione dei sigari e nelle miniere. Inoltre i nostri coloni agricoli, dimoranti specialmente nelle piantagioni della Louisiana e del Texas, saranno obbligati d'inviare i loro fanciulli alle scuole, mentre ora, per amore al guadagno, preferiscono tenerli a lavorare nei campi.

Atti del Ministero degli Affari esteri e del Commissariato dell'emigrazione

R. Decreto in data 20 aprile 1911, n. 475, che istituisce un Ufficio dell'emigrazione per i confini di terra, con sede in Milano (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta l'opportunità di istituire un ufficio dell'emigrazione pei confini di terra:

Uditi i pareri del Consiglio dell'emigrazione e del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Visto l'art. 32 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi ministri dell'interno e delle poste e telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. — È istituito un ufficio dell'emigrazione pei confini di terra. L'ufficio ha sede a Milano, ed è posto sotto la dipendenza del Commissariato dell'emigrazione.

ART. 2. — L'ufficio provvederà:

a) alla repressione dell'emigrazione clandestina;

b) all'assistenza degli emigranti che espatriano pei confini di terra e segnatamente delle donne e dei fanciulli;

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1911, n. 134.

c) alla diffusione d'informazioni utili agli emigranti;

d) al disbrigo di tutte le funzioni che ad esso saranno affidate dal Commissariato dell'emigrazione.

ART. 3. — Le funzioni di direttore dell'ufficio saranno affidate ad un funzionario del Commissariato o da esso dipendente, o ad altro funzionario dell'Amministrazione dello Stato, comandato a tale ufficio. Per i bisogni del servizio concernenti l'emigrazione clandestina verrà addetto all'ufficio il personale necessario dipendente dall'Amministrazione dell'interno.

Il ministro degli affari esteri, con suo decreto, approverà il regolamento pel funzionamento dell'ufficio.

ART. 4. — L'ufficio è ammesso alla franchigia postale e telegrafica, a norma dell'art. 37 del regolamento sull'emigrazione, approvato con R. decreto 10 luglio 1901, n. 375.

ART. 5. — Le spese pel funzionamento dell'ufficio, esclusi gli stipendi del personale appartenente ad altre Amministrazioni ad esso fosse adibito, graveranno sul Fondo per l'emigrazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di ossevarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1911.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.
DI SAN GIULIANO.
CALISSANO.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

R. Decreto in data 23 luglio 1911, n. 866, che approva il regolamento per l'ordinamento degli Ufficiali medici in servizio di emigrazione (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione;
 Visti gli articoli 14 e 32-*bis* della legge 17 luglio 1910, numero 538;
 Udito il parere del Consiglio di Stato;
 Sentito il Consiglio dei ministri;
 Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quello della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento per l'ordinamento degli Ufficiali medici in servizio di emigrazione, il quale sarà firmato, d'ordine Nostro, dai ministri predetti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 23 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.

DI SAN GIULIANO.

LEONARDI CATTOLICA.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, N. 198, del 24 agosto 1911.

Regolamento per l'ordinamento degli ufficiali medici in servizio d'emigrazione.

ART. 1.

In esecuzione della legge 17 luglio 1910, n. 538, il Ministero della marina mette a disposizione del Commissariato dell'emigrazione 60 ufficiali medici col grado di capitano per il servizio di Commissari regi sui piroscafi e 4 ufficiali medici di grado superiore (1 colonnello, 1 tenente colonnello e 2 maggiori) per le cariche direttive.

Il numero di questi ufficiali medici deve essere reintegrato ogni qualvolta si verificchino vacanze definitive.

Nell'interesse dei servizi d'emigrazione, il Commissariato potrà anche servirsi dell'opera di essi ufficiali medici per speciali e temporanee missioni nel Regno e all'estero.

Gli ufficiali medici addetti ai servizi dell'emigrazione continuano a far parte del ruolo organico del Corpo al quale appartengono, e perciò conservano tutti i diritti e doveri inerenti alla loro qualità militare e al grado che rivestono.

ART. 2.

Il colonnello medico dirige il servizio igienico-sanitario per l'emigrazione e ne risponde verso il Commissariato; è nominato a tale carica con R. decreto, promosso dal Ministro della marina di concerto col Ministro degli affari esteri, e prende il titolo di *Direttore del servizio igienico-sanitario* per l'emigrazione.

Egli risiede a Roma, presso il Commissariato dell'emigrazione e dipende dal Commissario generale per quanto riguarda il servizio a cui è preposto; dura in carica due anni e può essere confermato, come può essere sostituito prima del termine del biennio.

Ha le seguenti attribuzioni:

a) è il consulente del Commissariato per tutte le questioni di ordine sanitario ed igienico attinenti al servizio dell'emigrazione che il Commissario generale sottoponga al suo esame ed ha l'obbligo di studiare e formulare le relative proposte;

b) dispone le destinazioni di imbarco degli ufficiali medici sui piroscafi, trasmettendo gli ordini relativi ai maggiori destinati a Napoli e a Genova;

c) esamina le relazioni ed i giornali sanitari dei Regi Commissari, dei quali raccoglie le osservazioni e le proposte, provocando i provvedimenti del caso;

d) compila annualmente una relazione sul servizio igienico-sanitario e la statistica della morbosità degli emigranti;

e) può essere chiamato alle riunioni del Consiglio dell'emigrazione per ciò che riguarda il suo ufficio;

f) fa ispezioni, concernenti il servizio igienico-sanitario per l'emigrazione, nei porti di partenza e sui piroscafi, quando se ne presenti il bisogno e dietro autorizzazione del Commissario generale;

g) è chiamato a far parte delle eventuali Commissioni d'inchiesta e di quelle altre che si riferiscano al servizio al quale è preposto;

h) fa le proposte per la rinnovazione del turno degli ufficiali medici, procurando che siano trasmesse al Ministero della marina in tempo utile, perchè esso possa disporre per le nuove designazioni;

i) ha autorità di Capo di Corpo per il personale militare medico addetto al servizio d'emigrazione, sotto la sua dipendenza. Per questa qualità redige gli specchi caratteristici degli ufficiali medici addetti ai servizi d'emigrazione, secondo le norme vigenti per i Corpi della regia marina dopo sentito il parere dei maggiori medici preposti a Genova e a Napoli al servizio di emigrazione; gli specchi debbono poi essere vistati dal generale medico, ispettore di sanità al Ministero, che vi appone il suo visto e le sue osservazioni. Esercita l'autorità disciplinare diretta, che gli è consentita dal regolamento di disciplina per i corpi della regia marina (art. 149);

l) cura che siano rimesse al Ministero della marina (Ispettorato di sanità) le variazioni che avvengano fra gli ufficiali addetti alla emigrazione;

m) tiene informato, con rapporto settimanale fatto di persona, l'Ispettorato di sanità della R. marina dell'andamento del servizio al quale presiede e del comportamento degli ufficiali medici alla sua dipendenza;

n) avanza all'Ispettorato di sanità della R. marina le proposte di ricompense e provoca le disposizioni disciplinari che oltrepassino la sua competenza;

o) deve interpellare, con l'autorizzazione del Commissario generale, l'Ispettorato di sanità della R. marina sui provvedimenti nuovi o speciali da adottare per la tutela igienico-sanitaria degli emigranti, sia a bordo dei piroscafi, sia a terra.

ART. 3.

Il tenente colonnello medico della R. marina, nominato con decreto del Ministro della marina di concerto col Ministro degli affari esteri, coadiuva il colonnello medico nelle sue attribuzioni e lo sostituisce nelle assenze.

Egli risiede a Roma, presso il Commissariato dell'emigrazione, e dura in carica due anni, ma può essere riconfermato o sostituito prima del termine del biennio.

ART. 4.

I due maggiori medici della R. marina sono destinati per il servizio di emigrazione uno a Napoli e l'altro a Genova presso i rispettivi Ispettorati di emigrazione.

Essi sono nominati con decreto del Ministro della marina di concerto col Ministro degli affari esteri, durano in carica non più di due anni ed esercitano le seguenti funzioni:

a) fanno parte delle Commissioni di visita speciale e possono assistere alle visite preliminari e di partenza;

b) ricevono dai Regi Commissari in arrivo i prescritti documenti di viaggio che trasmettono sollecitamente, dopo averne presa conoscenza a chi di dovere;

c) fanno ispezioni a bordo dei piroscafi in arrivo, dopo l'ammissione a pratica, per constatare come sia stato disimpegnato il servizio, visitando i vari locali della nave, affine di accertare lo stato igienico e di pulizia. Esaminano gli emigranti che sbarcano malati, informandosi della cura fatta e del trattamento avuto. Del concetto che si formano sulla condotta, sull'abilità professionale e sullo zelo del Commissario regio riferiscono al Direttore del servizio igienico-sanitario per l'emigrazione.

Esercitano speciale vigilanza sulle farmacie e sugli armamentari di bordo, per assicurarsi che nulla del prescritto vi manchi e che tutto sia in perfetto ordine e stato;

d) ricevono e trasmettono gli ordini per i movimenti degli ufficiali medici alla loro dipendenza ed in casi eccezionali di somma urgenza possono anche assumere l'iniziativa di qualche destinazione, dandone però immediato avviso al suddetto Direttore;

e) curano che gli ufficiali medici prendano conoscenza delle circolari, dei bollettini, delle ordinanze di sanità marittima e di tutte le disposizioni riguardanti il servizio dell'emigrazione;

f) procurano che compatibilmente con le esigenze del servizio gli ufficiali medici che da un viaggio all'altro rimangono a terra per un certo periodo di tempo, lo utilizzino frequentando le cliniche della città che ritengono meglio indicate per il servizio dei Regi Commissari;

g) curano che siano esattamente eseguite le operazioni di disinfezione dei bagagli degli emigranti e immigranti, le visite sanitarie ai partenti e le vaccinazioni;

h) eseguono le istruzioni del Commissariato per i servizi igienici e sanitari dell'emigrazione nella città dove risiedono e compiono tutti quegli altri incarichi speciali che venissero loro affidati dal Commissario generale e dalla Direzione del servizio;

i) corrispondono direttamente col Direttore del servizio igienico-sanitario presso il Commissariato, pel tramite dell'Ispettore di emigrazione, al quale però possono consegnare in plico chiuso la corri-

spondenza di carattere riservato, ed inviano allo stesso Direttore le relazioni dei capitani medici, apponendovi le proprie osservazioni;

l) quindicinalmente, ed ogni qualvolta le circostanze lo richiedano, informano personalmente la locale autorità militare marittima sui fatti di indole militare che riguardano il servizio dei loro dipendenti.

ART. 5.

I capitani medici destinati al servizio dell'emigrazione risiedono parte a Napoli e parte a Genova, sono alla dipendenza del maggiore e durano normalmente nell'incarico non più di due anni, salvo casi di speciali missioni.

Gli ufficiali medici al cessare dal servizio dell'emigrazione raggiungono il dipartimento al quale sono ascritti.

ART. 6.

I capitani medici hanno i seguenti obblighi:

a) esercitano le funzioni di Regi Commissari a bordo, secondo le disposizioni della legge e del regolamento, e compiono quelle altre funzioni che siano loro affidate dal Commissariato;

b) si presentano al maggiore medico della sede sia prima dell'imbarco, sia all'arrivo, per ricevere istruzioni e riferire sul viaggio compiuto; e gli consegnano le relazioni o rapporti da inviarsi al Direttore del servizio igienico-sanitario per l'emigrazione;

c) non possono allontanarsi dalla residenza loro assegnata che con l'autorizzazione del maggiore medico ed in ogni caso in modo da esser pronti ad imbarcare nelle 24 ore;

d) informano immediatamente il loro superiore qualora per malattia o per altri plausibili motivi non fossero in grado d'imbarcarsi;

e) debbono costantemente indossare la divisa prescritta in servizio a terra e a bordo e nei rapporti con le autorità sia estere sia nazionali;

f) informano il maggiore delle decisioni che in via straordinaria fossero prese dalla Commissione di visita di partenza.

ART. 7.

Al colonnello e al tenente colonnello può essere concessa la licenza ordinaria, su conforme parere del Commissariato, dal Ministero della marina.

Ai maggiori ed ai capitani medici non è di regola concessa la licenza ordinaria; possono esser loro concesse brevi licenze dal Colonnello medico, quando le esigenze del servizio lo consentano.

ART. 8.

Gli stipendi e le indennità spettanti a tutti gli ufficiali medici destinati al servizio di emigrazione sono pagati dal Ministero della marina sul proprio bilancio.

Il bilancio del Ministero della marina è reintegrato, a semestri anticipati, dal Fondo per l'emigrazione, nei modi prescritti dal regolamento di contabilità generale dello Stato, di tutte le competenze fisse (stipendi, quinquenni ed indennità d'arma) che esso corrisponde agli ufficiali medici messi a disposizione del Commissariato.

Inoltre il Fondo per l'emigrazione corrisponde al colonnello e al tenente colonnello medico una indennità conforme a quella che percepiscono gli ufficiali di pari grado destinati al Ministero della marina, nonchè una indennità di carica corrispondente a quella che è rispettivamente assegnata al direttore ed al vice-direttore di un ospedale principale della R. marina. A ciascuno dei maggiori medici è corrisposta una indennità di carica di lire 900.

Con altro regolamento verrà disciplinata la materia relativa al riparto delle pensioni degli ufficiali medici della R. marina in servizio dell'emigrazione fra l'Amministrazione della marina e il Commissariato dell'emigrazione.

ART. 9.

Le indennità di viaggio agli ufficiali medici in servizio di emigrazione sono calcolate a termini delle norme in vigore per gli ufficiali della regia marina e sono pagate dal Fondo per l'emigrazione, nella cui cassa il vettore deve versare, a titolo di rimborso delle indennità stesse, la somma di lire 100 per ogni imbarco di R. Commissario sui piroscafi. Nei casi d'imbarchi nei porti esteri il vettore deve invece rimborsare le spese e le indennità spettanti al R. Commissario.

ART. 10.

Competenze di viaggio degli ufficiali medici in servizio di emigrazione a carico del vettore sono:

- a) lo stipendio e l'indennità d'arma dal terzo giorno anteriore alla partenza al terzo giorno dopo il ritorno in Italia, inclusivamente;
- b) una diaria di lire 8 durante la permanenza a bordo;
- c) la diaria di lire 20 per i giorni in cui fosse obbligato a trattenersi a terra nel porto di destinazione o in porti esteri di scalo;
- d) il vitto di prima classe, compreso il vino;
- e) nel caso che rimpatri dal porto di destinazione in qualità di passeggero su piroscafo diverso da quello su cui era prima imbarcato,

l'uso di un posto di prima classe ed il vitto in prima classe, compreso il vino; nel caso poi che una parte del viaggio di ritorno sia fatta in ferrovia, il rimborso del prezzo di un biglietto di prima classe e del trasporto del bagaglio, in ambedue i casi le indennità rispettivamente stabilite dal R. decreto 19 febbraio 1911, n. 168.

Le competenze indicate nei paragrafi *b*, *c* ed *e*, del presente articolo debbono essere pagate in oro giusta le disposizioni vigenti nella regia marina.

In occasione del primo viaggio che ciascun piroscavo debba iniziare dopo la promulgazione del presente regolamento, una Commissione composta del maggiore medico in qualità di presidente, di un ufficiale di porto e dell'Ispettore dell'emigrazione, sceglierà una cabina, la quale rimarrà in modo permanente destinata al R. Commissario.

ART. 11.

Il Commissariato in mancanza di medici della R. marina in servizio attivo, oltre al destinare come Regi Commissari a bordo dei piroscavi funzionari da esso dipendenti, può richiedere a tale scopo ai competenti Ministeri ufficiali medici di marina in posizione ausiliaria, nonchè capitani medici del R. esercito in servizio attivo od ufficiali medici del regio esercito in posizione ausiliaria.

Gli ufficiali medici in posizione ausiliaria, che siano stati designati ad imbarcare come R. Commissari per l'emigrazione e che abbiano accettata siffatta missione, devono tenersi pronti ad imbarcare con un preavviso di 5 giorni, e ricevono le competenze stabilite dall'art. 10 alle lettere *b*, *c*, *d*, *e*: inoltre, qualunque sia il loro grado nella riserva, percepiscono le competenze di cui alla lettera *a* del medesimo articolo, attribuite al grado di capitano medico, col massimo dello stipendio, dedotta la pensione di cui fruiscono. S'intende che detti ufficiali per compiere tale missione non debbono essere considerati come temporaneamente richiamati in servizio attivo.

Per recarsi dal luogo di residenza al porto d'imbarco e viceversa hanno diritto sul Fondo per l'emigrazione al solo biglietto di viaggio a tariffa intera in prima classe ed al trasporto di 100 chilogrammi di bagaglio.

In casi speciali il Commissariato può richiedere al Ministero della marina ufficiali di vascello, del genio navale, macchinisti, nonchè ufficiali di porto, da imbarcare come Regi Commissari viaggianti, con le stesse competenze spettanti ai capitani medici della R. marina.

Nel caso che il R. Commissario non sia un ufficiale medico, il Commissario avverte il vettore, per mezzo dell'Ispettore dell'emigrazione, affinchè egli possa provvedersi di un altro medico civile.

ART. 12.

In caso di mobilitazione delle forze marittime a scopo di guerra, tutti gli ufficiali medici addetti al servizio dell'emigrazione cessano, per ordine conforme del Ministero della marina, dall'essere a disposizione del Commissariato dell'emigrazione e il Fondo dell'emigrazione sospende ogni pagamento in loro favore.

Visto d'ordine di Sua Maestà:

DI SAN GIULIANO
LEONARDI-CATTOLICA

Decreto Ministeriale, in data 18 maggio 1911, che approva la tabella della razione viveri per gli emigranti imbarcati nei viaggi per l'estero (1).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'articolo 131 del Regolamento 10 luglio 1901 n. 375, per l'esecuzione della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione;

Visto il decreto del ministro degli affari esteri in data 13 luglio 1904 che modifica la tabella *E*, annessa al predetto regolamento 10 luglio 1901, indicante la razione viveri dovuta agli emigranti imbarcati nei viaggi di cui all'articolo 6 di detta legge;

Di concerto col ministro della marina;

Su proposta del Commissariato dell'emigrazione;

Decreta:

La razione viveri per gli emigranti imbarcati nei viaggi di cui all'art. 6 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione, sarà conforme alle quattro annesse tabelle, delle quali due indicano la composizione dei pasti nei diversi giorni della settimana e le altre due la qualità e quantità dei generi alimentari costituenti il vitto degli emigranti a bordo ed alle relative istruzioni.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 152, del 30 giugno 1911.

Il decreto 13 luglio 1904 che modificò la tabella *E* annesso al regolamento 10 luglio 1901 per l'esecuzione della legge sull'emigrazione è abrogato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e avrà vigore a cominciare dal 1° luglio del corrente anno.

Roma, li 18 maggio 1911.

DI SAN GIULIANO.
LEONARDI-CATTOLICA.

TABELLA A., indicante la composizione dei pasti nei diversi giorni della settimana.

Lunedì.

1° Pasto

Pasta asciutta alla conserva di pomodoro.
Stufatino di carne con patate.

2° Pasto

Pasta in brodo.
Carne lessa con sottaceti.

Martedì.

Pasta asciutta al sugo
Carne a ragù con cipolle cotte.

Riso e Piselli al magro.
Baccalà in bianco con patate in insalata.

Mercoledì.

Minestrone di pasta e ceci.
Carne in umido con lenticchie.

Pasta all'aglio e olio e acciughe.
Tonno con insalata di patate e cipolle.

Giovedì.

Pasta asciutta al sugo.
Carne a ragù con patate.

Riso in brodo con verdura.
Carne lessa con sottaceti o con insalata di verdura.

Venerdì.

Pasta all'acciuga.
Baccalà in umido con patate.

Pasta e lenticchie al magro.
Acciughe con insalata di fagioli e cipolle.

Sabato.

Pasta e ceci al lardo.
Carne in umido con patate.

Riso e piselli al magro.
Tonno e un uovo sodo con insalata di patate e cipolle.

Domenica.

Pasta asciutta al sugo.
Carne a ragù con piselli.

Pasta e verdura in brodo.
Carne lessa con verdura fresca in insalata.

In uno dei pasti della settimana sarà consentito l'uso della carne in conserva, invece di carne fresca.

Tabella A bis — indicante la qualità e la quantità dei generi alimentari costituenti il vitto da fornirsi agli emigranti.

Elenco dei generi alimentari per la tabella A)	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica	Totale della quantità di generi da distribuirsi nella settimana	
Pane fresco di puro frumento di buona qualità e cottura (a) Gr.	500	500	500	500	500	500	500	Kg.	3.500
Carne di bue fresca (b, d, e) »	300	150	150	300	..	150	300	»	1.350
Carne in conserva (c). Eventualmente vedi nota 2 »	»	0.100
Pasta di buona qualità di puro grano duro (f) »	250	150	200	150	250	70	250	»	1.320
Riso italiano di buona qualità »	..	80	..	80	..	80	..	»	0.240
Baccalà »	..	100	100	»	0.200
Tonno all'olio »	80	40	..	»	0.120
Acciughe salate (ben ripulite) »	5	..	30	»	0.035
Sottaceti »	40	40	»	0.080
Formaggio grattugiato (g) »	25	25	..	25	25	»	0.100
Olio d'oliva puro di buona qualità (h) »	15	15	40	..	40	15	..	»	0.125
Aceto di vino »	10	10	10	..	10	10	10	»	0.050
Lardo »	15	10	10	15	..	15	15	»	0.080
Fagioli »	100	»	0.100
Ceci »	50	50	..	»	0.100
Lenticchie »	50	..	50	»	0.100
Piselli secchi »	..	30	30	30	»	0.090
Cipolle »	..	100	50	50	50	50	..	»	0.300
Patate mondate »	100	100	50	100	100	100	..	»	0.550
Conserva di pomodoro di buona qua- lità »	15	15	10	15	10	10	15	»	0.090
Sale »	15	15	15	15	15	15	15	»	0.105
Pepe »	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	»	0.00175
Caffè di buona qualità (i) »	15	15	15	15	15	15	15	»	0.105
Zucchero »	20	20	20	20	20	20	20	»	0.140
Vino italiano (a 12°) Lit.	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	Lit.	3.5
Uova (i) »	1	..		1

(c) E' fatta facoltà di sostituirla alla carne fresca non più di una volta per settimana.

TABELLA B., indicante la composizione dei pasti nei diversi giorni della settimana.

Lunedì

1° Pasto.

Minestrone di riso alla lombarda.
Stufatino di carne con patate.

2° Pasto.

Pasta in brodo.
Carne lessa con sottaceti o insalata verde.

Martedì.

Pasta asciutta al sugo.
Carne a ragù con cipolle cotte.

Riso e piselli al magro.
Acciughe e tonno con insalata di cipolle e patate.

Mercoledì.

Minestrone alla genovese.
Carne o stoccofisso in umido con patate.

Pasta o riso in brodo con verdura.
Carne lessa con lenticchie.

Giovedì.

Riso o pasta asciutta al sugo.
Carne a ragù con piselli.

Pasta o riso al magro con verdura.
Baccalà in bianco con patate e cipolle in insalata.

Venerdì.

Pasta asciutta col pesto o al magro.
Carne e fagioli al zimino.

Pasta e ceci.
Tonno all'olio, con insalata di fagioli e cipolle.

Sabato.

Riso e patate in brodo.
Carne lessa con lenticchie.

Pasta e fagioli.
Un uovo sodo ed acciughe con cipolle o insalata di verdura fresca.

Domenica.

Pasta asciutta al sugo.
Carne a ragù con cipolle cotte.

Pasta e patate in brodo.
Carne lessa con fagioli in umido.

Tabella B bis — indicante la qualità e la quantità dei generi alimentari costituenti il vitto da fornirsi agli emigranti.

Elenco dei generi alimentari per la tabella B)	Giorni della settimana							Totale della quantità di generi da distribuirsi nella settimana
	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica	
Pane fresco di puro frumento di buona qualità e cottura (a) Gr.	500	500	500	500	500	500	500	Kg. 3.500
Carne di bue fresca (b, d, e) »	300	150	300	150	150	150	300	» 1.500
Carne di bue in conserva (c). Eventual- mente vedi nota 2 »	» 0.100
Pasta di buona qualità di puro grano duro (f) »	100	150	(100)	(100)	250	100	250	» 1.050
Riso italiano di buona qualità »	80	80	100	(80)	..	80	..	» 0.420
Baccalà »	100	» 0.100
Stoccafisso »	80	» 0.080
Tonno all'olio »	..	40	80	» 0.120
Acciughe salate (ben ripulite). »	..	20	30	..	» 0.060
Sottaceti »	50	» 0.050
Formaggio grattugiato (g) »	10	25	10	25	15	..	25	» 0.110
Olio d'oliva puro di buona qualità (h) »	20	20	20	20	30	20	..	» 0.130
Aceto di vino »	..	15	..	15	15	25	..	» 0.070
Lardo »	20	20	20	20	20	20	15	» 0.135
Fagioli »	30	100	..	50	» 0.180
Ceci »	50	» 0.050
Lenticchie »	40	40	..	» 0.080
Piselli secchi »	..	30	..	30	» 0.060
Cipolle »	..	100	..	50	100	50	100	» 0.400
Patate mondare »	100	100	100	100	..	50	50	» 0.500
Conserva di pomodoro di buona qua- lità »	5	15	5	15	5	5	15	» 0.065
Sale »	15	15	15	15	15	15	15	» 0.105
Pepe »	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	» 0.00175
Caffè (i) »	15	15	15	15	15	15	15	» 0.105
Zucchero »	20	20	20	20	20	20	20	» 0.140
Vino italiano (a 12°) Lit.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	Lit. 3,5
Uova »	1	..	1

ANNOTAZIONI

Le tabelle alimentari sono il minimo che si richiede per la vittizzazione dell'emigrante a bordo, ed è perciò ovvio che la più premurosa vigilanza da parte dei Regi Commissari e la più scrupolosa osservanza da parte delle Compagnie debbono unirsi, acciò questo minimo non sia per nulla ridotto, sia causalmente, sia con interessata intenzione.

La prescrizione dei generi che debbono comporre gli alimenti giornalieri è la norma generale avente per iscopo di assicurare agli emigranti alimenti sani, nutrienti e, il più che sia possibile, corrispondenti, nella loro composizione e preparazione, alle loro abitudini di alimentazione. Questa norma però non deve esser presa nel senso più rigido della parola, così che una qualche utile variante non possa esservi apportata quando condizioni speciali la esigano e la permettano. Tali condizioni speciali possono ad esempio derivare dal numero dei passeggeri, dalla possibilità di sostituire opportunamente alcun genere alimentare con altro più gradito che non incontri difficoltà di acquisto o di prepararlo in modo più rispondente al gusto degli emigranti.

In questo senso si potrà preparare la carne a *bistecche*, alla *pizzaiola*, alla *genovese*, ecc. quando ciò sia possibile, come si potranno sostituire le *frittate al tonno*, alle *acciughe*, ecc.

Parimenti deve intendersi delle minestre composte, *pasta e lenticchie*, *pasta e ceci*, *minestrone*, ecc. nelle quali potrà apportarsi una qualche variante, sia nella qualità e quantità degli elementi stabiliti, sia nel condimento (al *lardo* o al *magro*), purchè non sia sostanzialmente alterata la composizione nutritiva, e la variazione non rappresenti una vera e propria sostituzione in perdita dell'emigrante.

A questo riguardo giova ripetere come sia necessario che i Regi Commissari e Comandi di bordo fondano le loro premurose attività in un accordo che abbia per solo fine l'interesse e il benessere degli emigranti, rimanendo però sempre intatto il principio che l'accordo sia una fusione di volontà nell'interesse dell'emigrante e non il risultato di transazioni o di imposizioni, giacchè non deve per nulla essere scemata l'autorità di vigilanza dei Regi Commissari, come non deve essere messa in difficoltà l'opera delle Compagnie.

Allorquando sono a bordo emigranti stranieri in numero considerevole, si potrà, d'accordo tra il R. Commissario ed il Comandante, fare per essi una cucina speciale che risponda ai loro gusti ed alle loro abitudini.

La Tabella A sarà applicata quando a bordo siano in prevalenza emigranti delle provincie meridionali del Regno; la tabella B quando prevalgano quelli delle provincie settentrionali.

1. a) Nella colazione, in luogo del pane fresco, potrà essere distribuito del biscotto di buona qualità, in ragione di tre quarti del peso di pane che esso sostituisce.

Nella panificazione si dovranno adoperare almeno 1000 grammi di sale per ogni quintale di farina.

Il R. Commissario potrà far aumentare la razione di pane per le persone per cui ne riconoscesse la necessità .

2. b) La carne deve essere di regola fresca. Può tuttavia essere usata carne proveniente da depositi frigoriferi quando siano osservate le norme stabilite per garantire la provenienza, il trasporto, trasbordo e conservazione della carne stessa.

La razione di carne sarà sempre pesata cruda con la tolleranza di un quarto del peso in ossa, e, quando esca dalla camera frigorifera, sarà pesata completamente disgelata.

Non sarà ammessa la carne di vacca o di tori ingrassati. La carne del frigorifero da distribuirsi non dovrà mai aver sapore sgradevole, nè presentare punti di putrefazione.

c) La carne in conserva potrà essere distribuita una sola volta per settimana, in un sol pasto, in sostituzione della carne fresca. Solo nei casi di necessità assoluta potrà farsene altra distribuzione in sostituzione di carne fresca, osservando la proporzione di otto decimi del peso della razione di carne fresca.

d) La carne, prima di essere cucinata come prescrive la tabella, non dovrà subire nessuna cottura sotto qualsiasi pretesto, nè essere sfruttata con l'estrarne il sugo allo scopo di servirsene per altra pietanza. Il brodo della carne lessata ed il sugo di quella fatta a ragù dovranno servire esclusivamente per le minestre e per la pasta asciutta dei soli emigranti che mangeranno al rancio.

e) La carne, a seconda del numero dei passeggeri e delle altre circostanze, potrà essere cucinata in modi differenti dai prescritti.

3. f) La pasta in brodo sarà sempre corta: quella asciutta sarà alternativamente o corta o lunga.

4.g) Il formaggio deve essere italiano e di buona qualità.

5. h) Invece dell'olio si potrà qualche volta far uso dello strutto di maiale, col 10 per cento in più dell'olio che sostituisce, purchè il Commissario governativo ne abbia constatata volta per volta la purezza e la buona conservazione.

6. i) Quando per plausibili motivi non potranno essere distribuite, le uova sode saranno sostituite con un genere alimentare di valore nutritivo ed economico equivalente.

7. Il peso indicato nelle tabelle A e B. si riferisce ai generi alimentari crudi (eccettuato il pane) Il peso del baccalà si intende a secco.

8. In relazione alle tabelle a bordo dovrà aversi sempre la verdura fresca, avvertendo che il rifornimento potrà esser fatto nei porti di scalo. Le qualità di verdura preferibili sono: lattughe, cavoli, barbabietole, sedano, zucchini, rape, cicoria e simili. La quantità di verdura da imbarcare dovrà essere, in rapporto alle tabelle, sufficiente a giudizio della Commissione di visita, nei porti d'imbarco, e dei RR. Commissari nei porti di scalo.

9. In tutte le minestre al cucchiaino sarà messo una piccola quantità di conserva per colorirle.

10. Dovrà essere sempre provveduto a quanto occorre per una buona cottura dei cibi e dei contorni con sano e sufficiente condimento ed erbe per aromatizzare le vivande.

11. Ciascun genere in scatole deve essere di una marca accreditata per ogni viaggio.

12. Ogni piroscavo dovrà portare, oltre quello per l'ospedale, un numero di limoni, corrispondente almeno al doppio del numero degli emigranti, da vendersi agli stessi ad un prezzo che sarà determinato per ciascun viaggio dall'Ispettore dell'emigrazione. Il Commissariato poi potrà ordinare che la provvista dei limoni sia aumentata o invece in parte sostituita con agro di limone puro.

13. Su ogni piroscavo dovranno esser messi a disposizione del medico e del R. Commissario un alcoolometro Salleron, per la verifica delle vini, di un tipo controllato in uno dei laboratori, che a termini della legge 11 luglio 1904, n. 388, sono autorizzati all'analisi del vino, ed una bilancia per la verifica delle razioni.

14. La provvista di ghiaccio a bordo di ogni vapore, non potrà essere minore di cinque tonnellate e dovrà essere aumentata secondo le circostanze, a richiesta della Commissione di visita, allorchè il piroscavo sarà privo di camera refrigerante.

Nei giorni in cui la temperatura supererà i 22 centigradi, dovrà essere distribuita acqua potabile fresca agli emigranti, in quantità sufficiente, a giudizio dei Regi Commissari.

15. (1) Il caffè di buona qualità dovrà essere imbarcato crudo. I piroscavi dovranno essere provvisti di tamburlani per tostare il caffè e di macchine a filtro per prepararlo in quantità sufficiente per tutti gli emigranti. Tuttavia oltre la quantità regolarmente di caffè crudo, potrà essere imbarcato, per uso degli emigranti, caffè tostato. In questo caso dovrà essere garantita la conservazione in recipienti adatti e se a giudizio dei RR. Commissari la qualità non risultasse buona, dovrà usarsi il caffè crudo da tostare a bordo.

Provviste speciali per uso delle infermerie proporzionate a 1000 emigranti ed a 30 giorni di viaggio.

Brodo preparato in scatole (Liebig), vasetti piccoli N.	25
Pastine	Kg. 20
Semolino	" 25
Polli	N. 50
Uova	" 1000
Limoni	" 500
Vino Barolo, bottiglie	" 24
Vino Marsala, bottiglie,	" 24
Cognac di vino, bottiglie	" 12
Latte sterilizzato (pasteurizzato) litri	" 50

Provviste speciali per bambini ,proporzionate a 100 ed a 30 giorni di viaggio:

Latte sterilizzato (pasteurizzato) Litri 1500

N. B. Le provviste per le infermerie e per i bambini varieranno in quantità per proporzione del numero degli emigranti e dei bambini e dei giorni di viaggio. Esse saranno conservate in separato locale a disposizione del solo medico e sotto la speciale sua sorveglianza.

I brodi e le minestrine, di cui al 2° capoverso dell'art. 132, non dovranno essere distribuite dal medico di bordo che nel caso di ben constatato bisogno, e ciascuno dei brodi ordinati dovrà essere confezionato con grammi 100 di carne di bue, di cui la quarta parte in ossa, cotta fino al suo completo rendimento.

DI SAN GIULIANO
LEONARDI-CATTOLICA

Decreto Ministeriale, in data 30 luglio 1911 che sospende l'emigrazione verso l'Argentina (1).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

d'accordo col Ministro dell'interno;

Visto l'art. 1° della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione;

DECRETA:

L'emigrazione verso la Repubblica Argentina è sospesa.

Il Commissariato dell'emigrazione è incaricato della esecuzione del presente decreto, il quale entra in vigore dalla sua data.

Roma, 30 luglio 1911.

A. DI SAN GIULIANO.
GIOLITTI.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 luglio 1911, n. 178.

Decreto Ministeriale, in data 5 agosto 1911, che sospende l'emigrazione verso l'Uruguay (1).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

d'accordo col Ministro dell'interno;

Visto l'art. 1° della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione;

DECRETA:

L'emigrazione verso l'Uruguay è sospesa.

Il Commissariato dell'emigrazione è incaricato della esecuzione del presente decreto, il quale entra in vigore dalla sua data.

Roma, 5 agosto 1911.

A. DI SAN GIULIANO.
GIOLITTI.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto 1911, n. 185.

Noli massimi per il trasporto degli emigranti dal 1° settembre al 31 dicembre 1911

Pubbllichiamo i noli massimi per il trasporto degli emigranti nel terzo quadrimestre 1911. Detti noli sono stati approvati dal Commissariato dell'emigrazione con deliberazione dell'8 agosto 1911, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 stesso mese.

Linee degli Stati Uniti.

(Dall'Italia a Nuova York).

<p>Navigazione Generale Italiana.</p> <p>Duca di Aosta 210 Duca degli Abruzzi 210 Duca di Genova. 210 Liguria 200 Lombardia 200 Lazio 195 Sannio 195</p> <p style="text-align: center;">* La Veloce.</p> <p>America 210 Oceania 210 Europa 200 Italia 200 Brasile 200 Argentina 200 Savoia 200 Città di Milano 178 Città di Torino 178</p> <p style="text-align: center;">Lloyd Italiano.</p> <p>Mendoza 200 Cordova 200 Indiana 200 Luisiana. 200 Florida 200</p>	<p>Cyp. Fabre & C.ie.</p> <p>Sant'Anna 200 Venezia 200 Madonna. 200 Germania 195 Roma 195</p> <p style="text-align: center;">* Anchor Line.</p> <p>Italia 185 Perugia 178 Calabria 178</p> <p style="text-align: center;">Hamburg-Amerika Linie.</p> <p>Moltke 200 Hamburg 200 Cincinnati 200 Cleveland (1) 195 Batavia 175</p> <p style="text-align: center;">Italia.</p> <p>Ancona 210 Verona 210 Taormina 210 Siena 195 Bologna 195 Ravenna 190 Toscana 190</p>
---	--

(1) Nolo provvisorio.

Segue: Linee degli Stati Uniti.

(Dall'Italia a Nuova York).

Norddeutscher Lloyd.

Berlin	210
Kaiser Wilhelm der Grosse	200
Königin Luise	200
König Albert	200
Prinzess Irene	200
Barbarossa	200
Friedrich der Grosse	200
Neckar	195

White Star Line.

Cedric	200
Cretic	200

Compagnia Transatlantica di Barcellona.

Manuel Calvo	175
Antonio Lopez	175

Siculo-Americana.

San Giorgio	200
San Giovanni	195
San Guglielmo	(1) 200

Lloyd Sabauda.

Tomaso di Savoia	210
Principe di Udine	210
Re d'Italia	200
Principe di Piemonte	200
Regina d'Italia	200

(Dall'Italia a Nuova Orleans).

Navigazione Generale Italiana.

Duca di Aosta	235
Duca degli Abruzzi	235
Duca di Genova	235
Liguria	225
Lombardia	225
Lazio	220
Sannio	220

La Veloce.

America	235
Oceania	235
Europa	225
Italia	225
Brasile	225
Argentina	225
Savoia	225
Città di Milano	203
Città di Torino	203

Lloyd Italiano.

Mendoza	225
Cordova	225
Indiana	225
Luisiana	225
Florida	225

Italia.

Ancona	235
Verona	235
Taormina	235
Siena	220
Bologna	220
Ravenna	215
Toscana	215

Anchor Line.

Italia	210
Perugia	205
Calabria	205

(1) Nolo provvisorio.

Segue: Linee degli Stati Uniti.

(Dall'Italia a Boston).

Navigazione Generale Italiana.			
Duca di Aosta	210	Europa	200
Duca degli Abruzzi	210	Italia	200
Duca di Genova	210	Brasile	200
Liguria	200	Argentina	200
Lombardia	200	Savoia	200
Lazio	195	Città di Milano	178
Sannio	195	Città di Torino	178
		White Star Line.	
		Celtic	200
		Romanic	200
		Canopic	200

(Dall'Italia a Filadelfia)

La Veloce.		Italia.	
America	210	Ancona	210
Oceania	210	Verona	210
Europa	200	Taormina	210
Italia	200	Siena	195
Brasile	200	Bologna	195
Argentina	200	Ravenna	190
Savoia	200	Toscana	190
Città di Milano	178		
Città di Torino	178		

(Da Modane a Nuova York, via Le-Hâvre)

Compagnie Générale Transatlantique (1).

La Provence	200	Chicago	195
La Lorraine	200	Rochambeau	(2) 195
La Savoie	200		

(1) La *Compagnie Générale Transatlantique* è autorizzata a vendere biglietti per viaggio Modane-Nuova York, via Le-Hâvre, per mezzo di propri rappresentanti residenti nell'Alta e Media Italia, non oltre i confini meridionali delle provincie di Lucca, Modena, Bologna e Ferrara.

Il trasporto in ferrovia da Modane fino all'Hâvre è a tutte spese della Compagnia. Inoltre gli emigranti hanno diritto al trasporto gratuito, oltre che delle valigie, anche dei bagagli, da Modane a Nuova York. Solo per bagagli troppo voluminosi e in circostanze speciali essi possono essere tenuti a pagare qualche compenso determinato secondo i casi.

A Modane gli emigranti riceveranno, prima di partire, una refezione fredda provveduta dalla Compagnia.

(2) Nolo provvisorio.

Linea del Brasile.

(Dall'Italia a Rio de Janeiro e Santos).

Navigazione Generale Italiana.			
Re Vittorio	200	Europa	189
Regina Elena	200	Italia	189
Principe Umberto	200	Brasile	189
Duca di Aosta	200	Argentina	189
Duca degli Abruzzi	200	Savoia	189
Duca di Genova	200	Città di Milano	167
Umbria	189	Città di Torino	167
Sicilia	189		
Sardegna	189	Ligure-Brasiliana.	
Liguria	189	Re Umberto	171
Lombardia	189	Garibaldi	(1) 189
Lazio	184		
Sannio	184	Italia.	
		Ancona	200
Transports Maritimes à vapeur.		Verona	200
Paraná	184	Taormina	200
Plata	184	Siena	184
Pampa	184	Bologna	184
Formosa	184	Ravenna	179
Salta	(1) 179	Toscana	179
Algérie	169		
France	169	Lloyd Sabauda.	
		Tomaso di Savoia	200
Lloyd Italiano.		Principe di Udine	200
Principessa Mafalda	210	Re d'Italia	189
Mendoza	189	Principe di Piemonte	189
Cordova	189	Regina d'Italia	189
Indiana	189		
Luisiana	189	Hamburg-Amerika Linie.	
Florida	189	Moltke	189
		Hamburg	189
La Veloce.		Batavia	165
America	200		
Oceania	200		

(1) Noto provvisorio.

Linea del Plata.

(Dall'Italia a Montevideo e Buenos Aires).

Navigazione Generale Italiana.

Re Vittorio	215
Regina Elena	215
Principe Umberto	215
Duca di Aosta	215
Duca degli Abruzzi	215
Duca di Genova	215
Umbria	201
Sicilia	201
Sardegna	201
Liguria	201
Lombardia	201
Lazio	196
Sannio	196

Italia.

Ancona	215
Verona	215
Taormina	215
Siena	196
Bologna	196
Ravenna	186
Toscana	186

La Veloce.

America	215
Oceania	215
Europa	201

Italia	201
Brasile	201
Argentina	201
Savoia	201
Città di Milano	181
Città di Torino	181

Lloyd Italiano.

Principessa Mafalda	225
Mendoza	201
Cordova	201
Indiana	201
Luisiana	201
Florida	201

Transports Maritimes à vapeur.

Paraná	196
Plata	196
Pampa	196
Formosa	196
Salta	(1) 191
Algérie	176
France	176

Compagnia Transatlantica di Barcellona.

Manuel Calvo	181
Antonio Lopez	181

(1) Nolo provvisorio.

Segue: Linea del Plata.

(Dall'Italia a Montevideo e Buenos Aires).

Ligure-Brasiliana.	Hamburg-Amerika Linie.
Re Umberto 173	Moltke 201
Garibaldi (1)201	Hamburg 201
	Batavia 176
Lloyd Sabaud.	Siculo-Americana.
Tomaso di Savoia 215	San Giorgio 201
Principe di Udine 215	San Giovanni 196
Re d'Italia 201	San Guglielmo (1)201
Principe di Piemonte 201	
Regina d'Italia 201	

Linea del Centro America.

La Veloce.	Compagnia Transatlantica di Barcellona.
America 205	Manuel Calvo 190 Antonio Lopez 190 } (3)
Oceania 205	
Europa 200	
Italia 200	
Brasile 200	
Argentina 200	
Savoia 200	
Città di Milano 195	
Città di Torino 195	

(1) Nolo provvisorio.

(2) Dall'Italia per Trinidad, La Guayra, Puerto Cabello, Curaçao, Sabanilla e Puerto Limon. Per la destinazione di Colon: lire 210 per i piroscafi America e Oceania; lire 200 per i piroscafi Europa, Italia, Brasile, Argentina e Savoia, e lire 200 per i piroscafi Città di Milano e Città di Torino.

(3) Dall'Italia per Puerto Rico. Il nolo è fissato in lire 195 per Puerto Limon, Sabanilla, Puerto Cabello, Curaçao e La Guayra; in lire 200 per Colon; in lire 220 per Habana, e in lire 240 per Vera Cruz, con immediato trasbordo ad Habana.

INDICE

I. Legislazione concernente gli infortuni sul lavoro :

Convenzione italo-ungherese sull'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro	PAG. 3
Legge n. 713, che dà piena ed intiera esecuzione alla Convenzione tra l'Italia e l'Ungheria sull'assicurazione degli operai contro gli infortuni del lavoro	» 3
Convenzione italo-ungherese	» 4
Legislazione svedese sugli infortuni degli operai sul lavoro	» 10
Istruzioni ad uso degli operai italiani colpiti da infortunio sul lavoro in Svezia e dei loro aventi diritti	» 10
Disposizioni fondamentali della legge svedese sugli infortuni	» 11
Legge sugli infortuni degli operai sul lavoro nello Stato di New Jersey (Stati Uniti)	» 19
Legge sulla responsabilità dei padroni in caso d'infortunio sul lavoro nello Stato di Wisconsin (Stati Uniti)	» 23

II. Notizie varie :

Sui lavori legislativi in materia di immigrazione presentati al Congresso Federale in Washington	» 39
Resoconto del Congresso della Società americana di diritto internazionale tenuto in Washington	» 41
Resoconto della Conferenza tra i rappresentanti degli Stati del Sud, degli Stati Uniti, sul lavoro dei fanciulli, tenuta in Atlanta (Georgia)	» 45

III. Atti del Ministero degli affari esteri e del Commissariato dell'emigrazione :

R. Decreto in data 20 aprile 1911, n. 475, che istituisce un Ufficio dell'emigrazione per i confini di terra con sede in Milano	» 46
---	------

R. Decreto in data 23 luglio 1911, n. 866, che approva il regolamento per l'ordinamento degli Ufficiali medici in servizio di emigrazione.	PAG. 48
Regolamento per l'ordinamento degli Ufficiali medici in servizio di emigrazione	„ 49
Decreto Ministeriale, in data 18 maggio 1911, che approva la tabella della razione viveri per gli emigranti imbarcati nei viaggi per l'estero.	„ 55
Tabella A - indicante la composizione dei pasti nei diversi giorni della settimana	„ 57
Tabella A bis - indicante la qualità e quantità dei generi alimentari costituenti il vitto da fornirsi agli emigranti	„ 58
Tabella B - indicante la composizione dei pasti nei diversi giorni della settimana	„ 59
Tabella B bis - indicante la qualità e quantità dei generi alimentari costituenti il vitto da fornirsi agli emigranti	„ 60
Annotazioni	„ 61
Decreto Ministeriale, in data 30 luglio 1911, che sospende l'emigrazione verso l'Argentina	„ 64
Decreto Ministeriale, in data 5 agosto 1911, che sospende l'emigrazione verso l'Uruguay.	„ 65
Noli massimi per il trasporto degli emigranti dal 1° settembre 1911 al 31 dicembre 1911	„ 66